

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXILOTTO 1**

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE <div style="text-align: center; border: 2px solid blue; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> Val di Chienti S.C.p.A. </div>	IL RESPONSABILE DEL CONTRAENTE GENERALE IL PROGETTISTA
GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO ATI: TECHNITAL s.p.a. (mandataria) EGIS STRUCTURES & ENVIRONNEMENT S.A. SICS s.r.l. Società Italiana Consulenza Strade S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l. SOIL Geologia Geotecnica Opere in sottterraneo Difesa del territorio INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE <i>Dott. Ing. M. Raccosta</i> IL GEOLOGO <i>Dott. Geol. F. Ferrari</i>	IL GEOLOGO IL RESPONSABILE DELLA CONGRUENZA FUNZIONALE CON IL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO (ATI: TECHNITAL-EGIS-SOIL-SIS-SICS)
VISTO:IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>Dott. Ing. Vincenzo Lomma</i>	VISTO:IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LA DIREZIONE LAVORI

**SUBLOTTO 2.1: S.S. 77 "VAL DI CHIEN TI" TRONCO PONTELATRAVE – FOLIGNO
TRATTO VALMENOTRE – GALLERIA MUCCIA (esclusa galleria)**

RIPRISTINO DELLE AREE DI CANTIERE – ST26: TAVERNE
 PROGETTO
 RELAZIONE TECNICA AMBIENTALE

Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050010 (Delibera CIPE 13/2004)				REVISIONE	FOGLIO	SCALA
<small>CODICE ELAB. e FILE</small> <small>Opera</small> L0703 <small>Lotto</small> A2 <small>Stato</small> E <small>Settore</small> P <small>WBS</small> CA40100 <small>Disciplina</small> AMB <small>Tipo Doc.</small> REL <small>N. Progress.</small> 009	A	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
D						
C						
B						
A	EMISSIONE	01/08/14	FALCONE	PELLEGRINI	RASIMELLI	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	APPROVATO RESP. TECNICO ANAS

INDICE :

0	Premessa.....	2
1	Prescrizioni relative all'area.....	4
2	Attività di controllo ambientale nell'area di stoccaggio.....	7
3	Modificazioni indotte sul sito per l'inserimento dell'area di stoccaggio "ST26".....	14
4	Criteri fondativi del progetto di recupero ambientale dell'area di stoccaggio ST 26.....	20
5	Allegati alla Relazione Tecnico-Ambientale: Verbali di occupazione - Visure e mappe catastali	22

0 Premessa.

Il sistema stradale denominato "Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna" fu riconosciuto dal CIPE (Delibera n. 121/2001) come "*infrastruttura di carattere strategico e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese*" e fu quindi assegnato alle procedure della Legge Obiettivo (Legge n. 443/2001); la scelta prioritaria fu poi ribadita e definitivamente formalizzata con l'Intesa Generale Quadro sottoscritta il 24 ottobre 2002 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Marche e Umbria; contestualmente il suddetto sistema fu designato come "Corridoi trasversali (stradali ed autostradali) e dorsale appenninica".

Il progetto "Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna", articolato in "tratte", ha seguito regolarmente e felicemente la prevista procedura di VIA. Parimenti gli *itinerari* dell'affidamento per l'esecuzione di parti del sistema e della loro progettazione, nonché della relativa approvazione, si sono dipanati in un lungo arco temporale, nel rispetto delle procedure prescritte.

Durante la realizzazione dei primi stralci, in particolare il Maxilotto 1 - Tratta "Foligno - Pontelatrive", pervenuto in vista dell'ultimazione, è stato implementato ed attuato il continuo controllo ambientale delle attività costruttive. Occorre a questo punto programmare e realizzare il ripiegamento dei cantieri a suo tempo installati e delle piste al loro servizio, nonché eseguire le lavorazioni necessarie per il ripristino ambientale dei siti sottoposti ad occupazione temporanea, particolarmente di quelli più compromessi da pesanti installazioni operative.

La presente relazione illustra la progettazione di dettaglio per questa attività, riferita all'area denominata ST 26, ubicata in località Taverne, frazione del comune di Serravalle di Chienti in provincia di Macerata, adibita a conferimento e stoccaggio dello smarino delle gallerie Serravalle (imbocco Ovest) e Varano (imbocco Est).

L'area in esame non faceva parte inizialmente del programma dei siti a disposizione per l'esecuzione dell'Opera, ma in corso di scavo delle succitate gallerie si evidenziarono significative divergenze rispetto alla previsione delle caratteristiche geologiche del materiale di smarino e quindi s'impose una revisione del piano di stoccaggio al fine dell'ottimale riutilizzo del materiale nell'ambito del lotto. La riprogrammazione comportò l'esigenza dell'estensione (Figura 1) del complesso

operativo già costituito dall'area FBeton 6 (frantumazione di inerti e confezione di calcestruzzi di cemento) e PC 2 (punto di conferimento). Val di Chienti s.c.p.a. formulò al Committente la relativa proposta di variante alla cantierizzazione (note prot. 1903 del 30.05.11 e 2021 del 09.06.11) e ne ricevette il consenso (nota prot. 9575/11 del 06.10.11).



Figura 1
Inquadramento dell'area "ST 26"
in riferimento al "Cantiere
"FBeton 6" ed al sito di
conferimento "PC 2" – in località
"Taverne"

1 Prescrizioni relative all'area.

L'area di conferimento e stoccaggio "ST 26" (Figura 2) ha operato al servizio della sub-tratta galleria Muccia – Pontelatrive, del Maxilotto 1 del sistema "Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna" - Tratta "Foligno - Pontelatrive" (nel seguito "Opera").



Figura 2 - Area "ST 26" inclusa nel sito di Taverne, che ospita anche il "Cantiere "FBeton 6" ed il punto di conferimento "PC 2"

Il progetto di quest'area fu incluso successivamente, per esigenza intervenuta di decongestionamento dell'area di stoccaggio "ST 8" in località Vallesina; nondimeno l'individuazione dell'area fu preceduta da tutte le analisi preventive ambientali esperite per gli altri siti e la sua gestione fu associata ai vincoli imposti nell'iter approvativo dell'Opera di afferenza, sviluppatosi con la seguente graduazione:

- Il Progetto Preliminare fu licenziato dal CIPE il 27.05.2004, con l'inserimento nella formale Delibera di approvazione n.11 delle seguenti prescrizioni d'interesse per questa relazione:

"2° stralcio – 1ª parte (Progetto Preliminare Tratta "Foligno - Pontelatrive "). Prescrizioni di ordine generale:

omissis

- 4. Di anticipare nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto.*

omissis

- 6. Di prevedere, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, in ragione del quadruplo delle specie espianate, raccogliendo eventualmente in loco il materiale per la loro propagazione (sementi, talee,..)al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette) e di consentire la produzione di materiale vivaistico.*

- 7. Di sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto, applicando le tecniche di ingegneria naturalistica; assumere come riferimento: -" Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde" del Ministero dell'Ambiente, Servizio VIA, settembre 1997, e altri manuali qualificati, quali:"*

Omissis.

- All'approvazione del Progetto Definitivo (Delibera CIPE n. 83 del 01.08.2008) furono impartite le seguenti ulteriori prescrizioni e raccomandazioni:

Prescrizioni:

Omissis.

16. Nella fase di progettazione esecutiva, la sistemazione finale dei siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di scarico, unitamente al relativo piano di recupero, dovrà essere verificata sulla base di una progettazione di dettaglio.

Omissis.

54. Documentare, in ogni fase di avanzamento dell'intervento, l'avvenuta sistemazione finale delle aree operative di cantiere, con il ripristino delle medesime condizioni ambientali e paesaggistiche ante operam

Omissis.

Raccomandazioni:

Omissis

28 Predisporre, nell'ambito del progetto esecutivo, inottemperanza all'art. 12 della legge regionale n. 6/2005 «Leggeforestale regionale», un elaborato specifico per la verifica della riduzione e della relativa compensazione di superficie boscata, redatto ai sensi del suddetto articolo e della legge regionale n.71/1997 (allegato A), comprendente una relazione tecnica agronomica e computo metrico, con valutazione distinta per ciascuna area da ridurre, con la precisazione delle modalita' di indennizzo; individuare, in accordo con la provincia di Macerata, una zona di rimboschimento compensativa, i cui costi faranno capo agli interventi per opere di compensazione.

2 Attività di controllo ambientale nell'area di stoccaggio.

Nel presupposto della preventiva dichiarazione di compatibilità ambientale dell'Opera, il *Monitoraggio Ambientale* (MA) è l'insieme dei rilievi quantitativi e dei controlli (periodici o continui) sull'evoluzione di determinati parametri (biologici, chimici, fisici, ecc.) che caratterizzano le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall'esercizio dell'infrastruttura; il MA ed il SGA sono espressamente finalizzati a garantire la sostenibilità per i ricettori, sia temporanea che permanente.

Nel corso delle fasi realizzative dell'Opera, le attività previste nell'ambito del Progetto di Monitoraggio Ambientale approvato sono state regolarmente espletate.

L'inserimento nell'ambito di uno specifico contesto di un impianto di cantiere di rilevante peso ambientale, quale è quello in esame per entità delle strutture operative introdotte e qualità/quantità delle attività espletate, dà luogo ad interferenze e criticità relative alle diverse componenti ambientali.

La parte preponderante dei potenziali impatti hanno carattere transitorio, in quanto gli stessi sono strettamente legati allo svolgimento effettivo delle attività lavorative interne al sito operativo ed alle loro proiezioni esterne: il settore del PMA che focalizza la fase in CO ne tiene conto ed i controlli effettuati ne hanno garantito e ne assicurano ancora la conformità alle previsioni del SIA ed alle prescrizioni del CIPE, nonché la compatibilità per i ricettori.

Occorre pertanto focalizzare l'attenzione in questa sede sulle seguenti conseguenze potenzialmente permanenti dell'allestimento e dell'esercizio del cantiere, onde programmare attentamente e consapevolmente le seguenti attività di ripristino:

- Conservazione/reintegro delle proprietà della pedosfera, ai fini del recupero delle funzioni agricolo/naturalistiche antecedenti;
- Ripristino della morfologia superficiale, preordinato non solo al recupero degli aspetti paesaggistici dei luoghi ma anche al riequilibrio delle modifiche indotte nell'idrosfera e nella capacità geomorfica del deflusso superficiale ipodermico e profondo.

A) Reintegro delle proprietà della pedosfera.

La "pedosfera" o "suolo" è lo strato granulare superficiale, contenente materia organica (viva e morta, vegetale e animale), nonché sali solubili e nutritivi; il suo degrado, legato a consumo, erosione,

compattamento, impermeabilizzazione, perdita di sostanza organica e di struttura, salinizzazione, ecc., è prodotto essenzialmente da attività antropiche: il ripristino delle aree manomesse costituisce pertanto un'azione irrinunciabile di risanamento ambientale.

Per la razionale qualificazione dei suoli, il "Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" ha promosso le "Linee guida dei metodi di rilevamento ed informatizzazione dei dati pedologici" (CRA/2007), commissionandone la compilazione al "Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura" di Firenze; inoltre, per indirizzare i recuperi, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha redatto e diffuso le "Linee guida per il trattamento dei suoli nei ripristini ambientali legati alle infrastrutture", che sono poi state riprese in numerosi dispositivi di legge ed in regolamenti regionali.

Seguendo lo schema dei suddetti documenti, le caratteristiche che presiedono alla qualità agronomica di un terreno sono di natura fisica, chimica e biologica.

I. Le proprietà fisiche attengono a:

- Tessitura: è la distribuzione granulometrica delle particelle che compongono il mezzo, suddiviso in classi dimensionali:
 - Argilla ($\Phi < 2 \mu$).
 - Limo ($\Phi = 2 \div 20 \mu$).
 - Sabbia ($\Phi = 0.020 \div 2 \text{ mm}$), divisa in fine ($20 \div 200 \mu$) e grossa ($0.2 \div 2 \text{ mm}$).
 - Scheletro ($\Phi > 2 \text{ mm}$).
- Struttura: deriva dalle modalità con cui le singole particelle si dispongono al reciproco contatto e/o si aggregano.

Per la struttura si può fare riferimento alla classificazione proposta da Duchaufour:

- *particelle incoerenti*: tipica della sabbia e di composizioni grossolane;
- *compatta*: tipica di terreni ricchi di argilla, ma poverissimi di sostanza organica;
- *concrezionata*: tipica dei crostoni posizionati in corrispondenza di superfici freatiche;
- *grumosa o glomerulare*: tipica dei terreni ben dotati di *humus*, in cui gli aggregati si presentano porosi e di forma irregolare.
- *granulare*: caratteristica dei terreni argillosi, presenta una scarsa macroporosità e gli aggregati sono prevalentemente cementati dalla flocculazione dei colloidali minerali.
- *di disgregazione*: tipica dei terreni sottoposti alle lavorazioni e all'azione degli agenti atmosferici; gli aggregati derivano dalla frantumazione di zolle.

- ❑ Porosità: esprime il rapporto percentuale degli spazi intergranulari riempiti da aria e/o acqua sul volume totale del terreno. Si distingue la porosità assoluta (o totale) da quella aperta (o efficace o interconnessa) che comprende solo i meati in comunicazione tra loro: la porosità aperta è il veicolo della permeabilità.
- ❑ Colore: la scomposizione aerobica ed anaerobica del contenuto organico del terreno si spinge in parte fino al livello di atomi di carbonio; questa frazione conferisce all'aggregato un colore marcatamente più scuro della matrice minerale e quindi lo rende distinguibile a vista dal sottostante strato.

II. Le proprietà chimiche di un terreno agrario dipendono in parte dalla composizione molecolare della matrice rocciosa, ma sono determinate principalmente dal clima e dagli organismi viventi presenti; le principali proprietà sono le seguenti:

- ❑ Composizione chimico-mineralogica: riguarda la frazione solida del terreno per come si è sviluppata nel corso della pedogenesi; gli elementi principali hanno che un ruolo attivo nella dinamica della fertilità sono:
 - *Calcare*: deriva dalla disgregazione di rocce calcaree o dal deposito di acque carbonatiche;
 - *Nutrienti*: sono sali inorganici e/o loro ioni, la cui presenza e natura costituiscono l'aspetto della fertilità maggiormente considerato.

Con riferimento agli elementi nutritivi, si osserva che:

- L'**azoto** è di particolare criticità, giacché rientra nella composizione dei prodotti nobili (raccolto), è suscettibile di perdite per varie cause e non ha fonti di origine minerale.
- Il **fosforo** può essere prodotto da degradazione di numerose rocce magmatiche e sedimentarie. Ai fini agronomici, più che il fosforo totale sono fondamentali le frazioni *solubile* e *scambiabile* (presenti rispettivamente nella soluzione circolante e nel complesso di scambio); è generato in modo naturale solo nei terreni neutri, ma di norma proviene dalla concimazione con sali solubili dell'acido fosforico.
- Il **potassio** deriva della disgregazione e solubilizzazione di diversi fillosilicati e tetrossilicati, secondo un lungo processo di pedogenesi, mentre è notevole la sua asportazione da parte delle piante e del dilavamento.

- Calcio, magnesio e zolfo sono designati come Macroelementi secondari perché, oltre ad essere ampiamente rappresentati nella concimazione, sono abbondanti nel terreno derivando da minerali abbastanza comuni, quali:
 - il **Calcio**, componente di silicati, dei carbonati, dei fosfati e dei solfati;
 - il **Magnesio** rientra nella composizione di molti silicati e in quella dei minerali argillosi;
 - lo **Zolfo** rientra nella composizione dei solfuri e dei solfati presenti in genere come minerali secondari in rocce e proviene anche dall'atmosfera attraverso le piogge acide.

Microelementi o oligoelementi sono assorbiti dalla vegetazione in piccole quantità, ma svolgono funzione dinamica come attivatori di enzimi, quali *Ferro, Manganese, Rame, Zinco, Boro, Molibdeno, Cloro* .

In generale nei terreni agricoli la disponibilità dei microelementi supera le necessità delle piante.

- **L'humus** è una componente chimica pedologicamente omogenea, di colore bruno, che si compone principalmente di organismi viventi (animali, radici dei vegetali, microrganismi, ecc.), biomassa morta (deiezioni e residui di organismi viventi), sostanza organica di natura sintetica, (concimi organici di sintesi, carta, plastica, residui di fitofarmaci, ecc.).

☐ Reazione o pH: è determinata dal rapporto quantitativo fra ioni H^+ e ioni $(OH)^-$ nella soluzione circolante.

Il pH ha riflessi rilevanti sulla struttura del terreno, influenzando i fattori che determinano lo stato di flocculazione dei colloidali, ma soprattutto condiziona la solubilità e i fenomeni di precipitazione chimica: ne dipende la disponibilità degli elementi nutritivi in forma direttamente assimilabile per le piante, nonché l'attività biologica di alcuni gruppi funzionali di microrganismi.

☐ Potere assorbente: è la proprietà che ha un suolo di trattenere l'acqua e quindi gli elementi nutritivi veicolati o disciolti.

☐ Capacità di scambio cationico (CSC): è il principale meccanismo per rendere disponibili gli essenziali attori della fertilità chimica del terreno (calcio, magnesio, potassio, azoto ammoniacale) e misura la quantità di cationi che l'aggregato può trattenere per destinarli allo scambio ionico.

□ Grado di Saturazione Basica (GSB): indica l'incidenza percentuale rispetto alla CSC delle concentrazioni complessive di basi di scambio adsorbite.

Il GSB ha riflessi diretti sulla fertilità del terreno: influenza la nutrizione minerale delle piante, giacché la dinamica dell'adsorbimento e del rilascio condiziona la disponibilità di elementi quali il calcio, il magnesio, il potassio e, indirettamente, una parte del fosforo.

□ Potere tampone (PT): consiste nella capacità del terreno di opporsi (entro certi limiti) a drastiche variazioni del pH.

Il PT del terreno dipende anche dalla tessitura, dal tenore in sostanza organica e dal pH.

In pratica le migliori condizioni si hanno nei terreni subacidi (GSB = 55÷70%) e in misura minore in quelli neutri (GSB = 45÷55%).

□ Potenziale di ossidoriduzione (E): il terreno si comporta come agente ossidante o riducente nei confronti di alcune specie chimiche, anche in funzione del contesto ambientale; dall'ossidoriduzione dipendono gli equilibri nella complessa flora microbica ospitata, con importanti riflessi sullo stato di fertilità chimica, sul contenuto nutrizionale e sulle le stesse condizioni di vivibilità per le piante.

III. Le proprietà biologiche di un terreno sono direttamente collegate all'incidenza e alla tipologia della sostanza organica in via di evoluzione ad *humus* e si manifestano nella fertilità del suolo, migliorandone la struttura, aumentandone la capacità di ritenzione dell'acqua e di scambio cationico, migliorandone la disponibilità di alcuni microelementi minerali e della componente biologica. Inoltre migliorano il potere tampone, grazie alle loro proprietà anfotere (capacità di manifestare sia un comportamento acido sia basico) e sono un attivatore biologico della maggior parte dei processi microbici di trasformazione, che sono strettamente dipendenti dal ciclo del carbonio.

Le proprietà biologiche misurano la parte della sostanza organica più attiva dal punto di vista fisico e chimico, influenzano più o meno direttamente una parte considerevole della chimica del suolo, sono in stretta relazione con l'assorbimento biologico degli elementi nutritivi e conferiscono al terreno la capacità di smaltire gli agenti inquinanti; inoltre disattivano i residui di diversi fitofarmaci, per adsorbimento sui colloidali organici, e quindi ne impediscono il dilavamento e il conseguente inquinamento della falda freatica.

Attraverso i processi di umificazione e mineralizzazione, l'*humus* è in equilibrio con la sostanza organica del terreno e, sotto l'aspetto ecologico, rappresenta una deviazione reversibile del ciclo del carbonio.

B) Ripristino della morfologia superficiale ai fini del riequilibrio nell'idrosfera

Le tematiche idrauliche ed idrogeologiche rivestono un'importanza fondamentale sulla stabilità dei versanti, sugli aspetti paesaggistici del sito e sull'equilibrio idrogeologico dell'intera area circostante. Infatti, le portate meteoriche riversate durante un evento piovoso su un bacino imbrifero, si ripartiscono in tre aliquote:

- in parte stazionano in superficie, sulla vegetazione (principalmente sulle foglie) o nel soprasuolo (piccoli invasi naturali e/o artificiali, quali pozzanghere, avvallamenti del terreno, impluvi artificiali, ecc.): questa frazione è destinata in misura prevalente ad essere restituita per evaporazione e per il resto all'infiltrazione dilazionata;
- in parte permeano verso il sottosuolo, umidificando gli strati superficiali fino a portarli a saturazione; un'aliquota dell'acqua infiltrata viene assorbita dalle radici della vegetazione e quindi è rimessa in atmosfera per evaporazione dagli stomata delle foglie (*traspirazione*), un'altra prosegue il moto di filtrazione verso gli strati più profondi e le falde freatiche e/o confinate, un'altra ancora filtra verso la rete idrografica (deflusso ipodermico);
- per il residuo costituiscono il deflusso superficiale che scorre verso il reticolo idrografico, secondo le linee di massima pendenza del terreno.

Per ripristinare le condizioni preesistenti in ordine al regime delle acque superficiali e profonde, il progetto di recupero prevede la ricostruzione morfologica del pendio, mediante il riempimento degli scavi effettuati all'atto dell'impianto del cantiere.

Ai fini del controllo dell'erosione, si considera che gli strati superficiali sono di norma sottoposti ai seguenti meccanismi di degrado ad opera degli agenti esterni di origine meteorica, in particolare nei nostri climi temperati ed umidi ristretti alle sole piogge:

- Le gocce che compongono le precipitazioni piovose hanno dimensioni variabili mediamente crescenti con l'intensità dell'evento; la loro velocità di caduta, contrastata dall'attrito con l'aria, registra al suolo valori fino a 9 m/sec per le gocce di maggiori dimensioni: ne risulta uno scarico di energia cinetica sulle superfici colpite, fortemente crescente in funzione dell'intensità di pioggia, che provoca rottura delle aggregazioni e distacco di particelle.

- La vegetazione e le rugosità superficiali determinano una certa capacità di ritenzione nel soprasuolo, mentre la permeabilità degli strati superficiali favorisce l'infiltrazione di volumi idrici verso il sottosuolo; tuttavia l'acqua meteorica eccedente dà luogo al deflusso superficiale, secondo direzioni e velocità dipendenti rispettivamente dalla scabrezza e dalla pendenza della superficie, che sono responsabili di azioni geomorfiche per progressiva asportazione e veicolazione di singoli granuli: l'assetto laminare iniziale del velo idrico, caratterizzato da piccoli battenti e basse velocità di scorrimento, conferisce alla corrente una ridotta ma diffusa capacità di trascinamento (*interill erosion*), ma la tendenza alla concentrazione del flusso in direzione di solchi effimeri, ove i battenti e le velocità divengono più consistenti – fino ad assumere le caratteristiche di moto turbolento - dà luogo ad erosioni più intense lungo reticoli a maglia fitta (*rill erosion*) e infine, concentrandosi ulteriormente in incisioni permanenti, può generare solcature progressivamente più segnate (*gully erosion*).

La *gully* e, in minor misura, la *rill erosion* costituiscono veri e propri dissesti superficiali e, impegnando spesso anche il substrato, possono originare veri e propri movimenti di masse. Pertanto la ricostruzione delle condizioni ambientali si deve prefiggere di scongiurarne i presupposti.

La capacità di trascinamento esercitata da una corrente fluida sulle singole particelle esposte sulla superficie bagnata è determinata dallo scarico di pressione sul contorno di ciascuna di esse ed è contrastata dall'interazione del granulo con quelli adiacenti: in definitiva l'erosione risulta funzione dell'entità delle forze intergranulari (attrittive e coesive) e della velocità del flusso al contatto, esaurendosi quando questa scala sotto un valore di soglia proporzionale alla dimensione ed al peso specifico dei granuli.

3 Modificazioni indotte sul sito per l'inserimento dell'area di stoccaggio "ST26".

L'area "ST 26", dedicata allo stoccaggio dello smarino delle gallerie Serravalle e Varano, si colloca nel Comune di Serravalle di Chienti in località Taverne (Figura 3), su di un'area a lieve pendenza verso nord-ovest, tra la Strada Provinciale S.P n° 50 "Fonte delle Mattinate" ed il tracciato della nuova SS.77; è adiacente all'impianto "FBeton 6" e al punto di conferimento P2.




Figura 3-Ortofoto dello stato di fatto e andamento altimetrico *ante operam* del sedime di "ST 26".

Tutta l'area è sostanzialmente priva di rami della rete idrografica, a dimostrazione dell'alta permeabilità degli strati superficiali e quindi della prevalenza dell'assorbimento delle portate meteoriche rispetto allo scorrimento. Nondimeno il pur modesto flusso superficiale ed i reflui dell'impianto sono tributari di un fosso laterale della Strada Provinciale S.P.n.50 "Fonte delle Mattinate".

Sull'area ristretta (campitura a griglia) non gravano vincoli di sorta come si dimostra nella seguente rappresentazione (Figura 4) della vincolistica di area vasta.




Figura 4 – Mappa della vincolistica di area vasta

Il decreto motivato (n° 16 del 13.10.2009) per l'occupazione d'urgenza del sedime, conforme all'art. 49 del DPR 327/2001, comprendeva parte del sedime di ST 26, destinate originariamente al cantiere FBeton 6, ma da questo non utilizzate.

Si trattava in particolare delle seguenti particelle (Figura 5 a margine), ricadenti nel foglio 49 del Comune di Serravalle di Chienti, che furono acquisite bonariamente in fitto dai seguenti proprietari:

- o dalla sig.ra Messadaglia le particelle del Foglio 49 n° 132, 167, 168, 176, 191 e 203, per complessivi mq 34.290,00
- o dai germani Zucchini la particella del Foglio 49 n° 165 di mq 5.691,00
- o dai sig. Zucchini e Barboni la particella del Foglio 49 n° 166 di mq 3.609,00
- o dalle sig.re Bartoli e Altobelli la particella del Foglio 49 n° 150 di mq 15.788,00
- o dal sig Belloni la particella del Foglio 49 n° 143 di mq 865,00
- o dai germani Cagnucci la particella del Foglio 49 n° 142 di mq 10.103,00

La classificazione catastale delle particelle occupate, in tutto o in parte, è "seminativo" e corrisponde alla constatazione che si fece nel verbale di accesso e presa in carico; quindi il sedime di ST 26, come d'altronde di tutto il sito operativo di Taverne di cui esso in parte costituì un ampliamento (Immagine di Figura 6), era privo di particolare pregio naturalistico.



Figura 5 – Mappale con indicazione delle particelle



Figura 6 – Immagine dell'area di cantiere *Ante Operam*.

Quando l'area fu sistemata ed attivata, era quasi completo il limitrofo rilevato della nuova SS 77, che sormonta il piano di campagna di 4.00÷7.00 m ed è delimitato ai margini da una duna antiorumore e di ricostruzione paesaggistica; pertanto, pur provenendo il materiale da stoccare attraverso il corpo stradale già costruito si preferì non istituire un collegamento diretto fra la piattaforma viaria e l'area ST 26, ma passare dal lato opposto, percorrendo un attraversamento scatolare 5.00×5.30 m alla progr. 20+331,38 del nuovo asse (Figura 7, in cui si riportano anche, oltre alla rappresentazione volumetrica dei cumuli, anche alcune immagini dell'area in corso di operatività).




Figura 7 – Accesso all’area di stoccaggio ST 26 ed immagini del sito operativo



LEGENDA

Unita' della copertura	
■ Col	Depositi eluvio - colluviali limi argilloso sabbiosi con noduli lapidei otometrici (Olocene - Pleistocene sup.)
■ dt	Detriti di falda ciottoli ghiaie ghiaie sabbiose e sabbie a vario grado di cementazione (Olocene - Pleistocene sup.)
■ All	Depositi alluvionali ghiaie prevalentemente grossolane con ciottoli, sabbie e limi (Olocene - Pleistocene sup.)
Unita' del substrato	
■ Var	Scaglia variegata alternanze policrome di calcari, calcari marnosi e marna calcarea. strati sottili medi (Eocene sup. - Oligocene inf.)
■ Sl	Scaglia rosata alternanze policrome di calcari, calcari marnosi e marna calcarea. Stratificazione netta in spazi sottili - medi (Turoniano sup. - Eocene medio p.s.)
■ Mm	Marna a fucoidi Memore superiore: calcari marnosi e marna calcarea, con intercalazioni di marna argillosa. Memore inferiore: marna e marna argillosa policroma. Stratificazione sottile (Aptiano inf. - Cenomaniano inf.)
■ Ma	Maialica Miciù biancastro con fasce e noduli di selce scura e con sottili intercalazioni di pietra nerastre. Strati di spessore variabile da 20 a 40 cm (Turoniano sup. - Adriano inf.)
■ MAS	Calcarea massiccio calcari detritici, cristallini o oolitici, biomicriti e biomicridati. Stratificazione massiva
—	Traccia di faglia certa
- - -	Traccia di faglia presunta
▽	Sovrasorrimonto
▽	Assi di piega sinforme
X	Giacitura degli strati
▲	Conoide alluvionale e forme gravitative
□ ARSI	Rilievi geostutturali progetto definitivo
INDAGINI PROGETTO PRELIMINARE	
● S6(p)	Sondaggio geognostico con piezometro
INDAGINI PROGETTO DEFINITIVO	
◆ S6h	Sondaggio geognostico
◆ S6(p)	Sondaggio geognostico attrezzato con piezometro
◆ S6h	Sondaggio geognostico prova down - hole

Figura 8 – Stralcio della Carta geologica dell’area

L’assetto geologico del sito (Figura 8) registra come formazione basale un complesso anticlinatico con nucleo centrale in “Calcarea Massiccio”, a cui si sovrappongono, sotto lo strato vegetale di spessore 0.30 ± 0.50 m, depositi alluvionali di elevata potenza prevalentemente granulari,

con la sovrapposizione in alcune parti del suolo (principalmente nella zona sommitale) di un detrito di falda in matrice sabbiosa e limo-argillosa da paleofrana.

L'idrogeologia dell'area è costituita da una debole falda freatica superficiale regolata dal livello della canalizzazione al lato della limitrofa SP n° 50 (Immagine di lato), quindi con piccola soccombenza rispetto al suolo, e da una più consistente falda profonda (~ 100 m sottoposta al piano di campagna), fluente nella formazione del Calcare Massiccio

Le azioni ambientalmente rilevanti e con effetti duraturi della realizzazione del sito di stoccaggio ST 26 furono essenzialmente le seguenti:

- Recinzione dell'area con rete antipolvere.
- Compattamento del suolo vegetale nelle aree di accumulo e stesa di un telo di geotessile (tessuto non tessuto) sulla loro superficie.

Il fattore basilare dell'assetto naturalistico di una zona rurale è la caratterizzazione pedologica del "suolo", da cui dipendono in misura preponderante la qualità e la quantità della flora spontanea, nonché la potenzialità di utilizzazione agricola.

L'aspetto quantitativo dell'indagine si sostanzia nella determinazione degli spessori dei diversi strati d'interesse, quali si rilevano dalla sezione ricorrente a margine schematicamente rappresentata.

Si distinguono dall'alto verso il basso:

- Strato attivo: ospita la maggior parte delle radici e altri elementi organici e quindi è molto evolutivo, con possibilità di rilasciare nel tempo parte del materiale in forma di composti volatili e/o di sali disciolti nelle acque di percolazione; ne consegue un alto rischio di perdita di compattezza e di cedevolezza dell'orizzonte sotto l'azione dei carichi sovrastanti. . Esso è stato compattato e ricoperto con tessuto non tessuto Il ripristino pedologico del sito consisterà nella-rimozione del tessuto non tessuto e nell'aratura del terreno sottostante Premesso che il PMA prevede che l'uso antecedente del suolo sia ripristinato, gli effetti permanenti che si rischiano per l'area dell'accumulo attengono ai seguenti fattori:

- perdita della fertilità dei suoli;



- regime delle acque superficiali: effetti quantitativi (riduzione delle quote d'infiltrazione);
- acque profonde: effetti quantitativi (ridotta alimentazione delle falde);
- paesaggio.

Nel paragrafo che segue saranno illustrate le lavorazioni necessarie per preordinare l'esito positivo del monitoraggio PO in riferimento ai fattori maggiormente impattati e potenzialmente permanenti, nonché le modalità della loro esecuzione.

4 Criteri fondativi del progetto di recupero ambientale dell'area di stoccaggio ST 26.

Gli obiettivi specifici dell'attività di ripristino *Public Procurement - GPP* sono i seguenti:

- a) l'asportazione di tutti i manufatti incompatibili con la rinaturazione del sito;
- b) la risagomatura dell'area per portarla a congruenza con l'intorno in cui s'inserisce;
- c) la tutela, il recupero e il restauro degli *habitat* naturali e del paesaggio, nonché possibilmente la loro valorizzazione;
- d) la conservazione delle specie animali e vegetali ed in genere degli ambienti naturali preesistenti;
- e) la difesa degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Nel caso in esame l'installazione dell'area di stoccaggio ha comportato, per il profilo agronomico, prevalentemente la distruzione di una coltivazione estensiva priva di specie vegetali di interesse comunitario (Allegato I della Direttiva 92/43/CEE "Habitat").

Dall'analisi dell'ambiente zootecnico allegata ai documenti progettuali, non risulta la presenza di specie animali notevoli (Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e allegato I della Direttiva 79/409/CEE): quindi, pur caratterizzata dalla semi-naturalità propria dell'*habitat* appenninico umbro-marchigiano, peraltro mitigata dalla prossimità all'abitato, la zona non possiede caratteri di unicità e pregio meritevoli di una conservazione integrale.

L'intervento pertanto non si propone drasticamente di "*ricondere l'ecosistema allo stato originario*", ma si pone l'obiettivo più limitato di "*favorire il recupero di un ecosistema che è stato degradato e danneggiato*" e di scongiurare il rischio di inquinamento genetico e/o di propagazione di specie invasive alloctone.

Le operazioni di ripristino potranno prendere avvio solo quando saranno stati sistemati in via definitiva i volumi di materiale terroso provvisoriamente ricoverativi e saranno stati asportati e convenientemente smaltiti la rete di recinzione ed il telo di geotessile.

Il piano di recupero ambientale, conforme alle prescrizioni tecniche impartite nel Progetto Esecutivo ed alle delibere CIPE, si articolerà in due fasi:

1. Attività prioritaria sarà la rimozione dei teli di tessuto non tessuto ed alla riattivazione del terreno mediante aratura

2. Nel caso dovesse risultare una contaminazione, saranno adottate le procedure previste dalla vigente normativa in materia, segnatamente dal Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che dettaglia gli *itinerari* da seguire in presenza di superamenti delle soglie CSC (Concentrazione Soglie di Contaminazione, di cui alla tabella 1-Allegato 5 alla parte IV del Decreto) .

5 Allegati alla Relazione Tecnico-Ambientale: Verbali di occupazione - Visure e mappe catastali

Val di Chienti

S.C.p.A.

Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna Lavori di completamento direttrice SS77 "Val di Chienti

.....

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA' (D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni)

.....

PROVINCIA DI MACERATA - COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI - N.P. L2-38 (O.T.)

VERBALE DI ACCORDI E ATTO DI QUIETANZA DEL 100% DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA.

Relativo agli immobili ricadenti nel territorio del Comune di Serravalle di Chienti riportati in catasto come di seguito specificato:

Foglio	P.IIa	Sub	Qualità	ha.	a.	ca.	Sup. Occ. mq
49	129	-	SEMINATIVO	0	99	20	9435

Di proprietà della ditta: ZUCCHINI GIOVANNI ANTONIO, ZUCCHINI LAURA, ZUCCHINI LILIANA

Con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:

***** da una parte:**

- ZUCCHINI Giovanni Antonio nato a Camerino (MC) il 09/09/1955, c.f.: ZCCGNN55P03B474I e residente in Spoleto (PG) in Via A. Ricci n. 13, comproprietario;
- ZUCCHINI Laura nata a Serravalle di Chienti (MC) il 08/03/1949, c.f.: ZCCLRA49C48I661V e residente in Spoleto (PG) in Via A. Ricci n. 1G. Marconi n. 442, comproprietaria;
- ZUCCHINI Liliana nata a Serravalle di Chienti (MC) il 17/07/1945, c.f.: ZCCLLN456L57I661X e residente in Foligno (PG) in Loc. Madonna di Lugo snc, comproprietaria;

***** dall'altra parte:**

-la Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A.", con sede in Ravenna, in Via Trieste n. 76, codice fiscale, Partita IVA 02238160390 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ravenna n. 1839698, in qualità di *General Contractor*, la quale agisce in nome e per conto della Società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.", con sede in Roma in Via Boccanelli n. 30, in forza di atto per notar Milone di Roma del 20.4.2006 (registrato a Roma il 2.5.2006), nonché giusta convenzione del 26.5.2005 tra l'ANAS SPA e la citata Società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.", con i quali sono stati delegati i poteri espropriativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma ottavo, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità") e successive modifiche ed integrazioni, rappresentata nel presente atto dal geom. Bruno FABBRI nato a S. Sofia (FO) il 6.10.1948, munito dei poteri necessari derivatigli dalla legge e dallo statuto sociale, nonché in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione della medesima società "Val di Chienti S.C.p.A." n. 27 dell'8 settembre 2010, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

PREMESSO CHE:

- la legge 21 dicembre 2001, n. 443, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel citato articolo, demandando al CIPE di approvare il suddetto programma;
- i Provvedimenti Autorizzativi Delibere CIPE n. 13 del 27 maggio 2004 e n. 145 del 2 dicembre 2005, con i quali è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarata la pubblica utilità, definita la localizzazione dell'opera ed approvato il progetto definitivo relativo all'Asse viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna” :lavori di completamento della direttrice SS 77 “Val di Chienti” Civitanova Marche – Foligno alla SS 77 “Val di Chienti”, tratta “Collesentino II – Pontelatrave”, nonché riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera;
- Con Delibera n. 83 del 1 agosto 2008 è stato approvato da parte del CIPE, anche ai fine della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'intervento “Asse viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna – maxilotto n. 1: S.S. 77 Val di Chienti – tratta Foligno - Pontelatrave”, con eccezione dello svincolo di Val Menotre;
- i citati Provvedimenti Autorizzativi - Delibera CIPE n. 13 del 27 maggio 2004, n. 145 del 2 dicembre 2005 e n. 83 del 1 agosto 2008, hanno indicato quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, la società “Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.”;
- a seguito di licitazione privata la citata società “Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.” ha affidato al Contraente Generale denominato Associazione Temporanea di Imprese costituita tra le Società STRABAG AG, Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna e Grandi Lavori Fincosit S.p.A., ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. f) della Legge n.443/2001, nonché dell'Art. 9 del D.Lgs. 20.08.2002, n.190, la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera: Maxi-Lotto n. 1 del sistema “Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna” – Lavori di completamento della direttrice S.S. 77 “Val di Chienti” - Civitanova Marche – Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II – Foligno e interventi di completamento e collegamento alla viabilità esistente, giusta Contratto di Affidamento tra la medesima società “Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.” e la suddetta A.T.I. stipulato per atto pubblico in data 20 aprile 2006 a rogito Dott. Milone, notaio in Roma, Rep. n. 58641, Racc. n. 12239, registrato a Roma il 2 maggio 2006;
- in forza della convenzione del 26 settembre 2005 l'ANAS SPA ha delegato alla società “Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.” ogni potere concernente l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, in applicazione del sopra citato Testo Unico sulle Espropriazioni (DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni)
- nel citato contratto per notar Milone è formalizzata contrattualmente ed in conformità all'art. 6, comma ottavo, del Testo Unico sulle espropriazioni la delega dei poteri espropriativi da parte della “Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.” alla predetta ATI, finalizzata a svolgere tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie in materia di espropriazione delle aree di sedime;
- è stata perfezionata la costituzione, per atto del dottor Valerio Visco notaio in Ravenna, della “società di progetto” di cui all'art. 9, comma 10 del D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190, denominata società consortile per azioni “Val di Chienti S.C.p.A.”, che ha per oggetto societario l'esecuzione di tutte le attività affidate alla predetta ATI, ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. f) della Legge n.443/2001, nonché dell'Art. 9 del D.Lgs. 20.08.2002, n.190;
- la predetta società “Val di Chienti S.C.p.A.”, ai sensi della normativa vigente, è l'unico soggetto legittimato a progettare ed eseguire con qualsiasi mezzo il maxi lotto n. 1 del sistema “Asse viario Marche _ Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna”, ivi comprese tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie in materia di espropriazione delle aree di sedime, giusta atto pubblico in data 20 aprile 2006 a rogito Dott. Milone, notaio in Roma, Rep. n. 58641, Racc. n. 12239, registrato a Roma il 2 maggio 2006, sopra citato, contenente la delega di cui all'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;
- con la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società “Val di Chienti S.C.p.A.” del 13.06.2006, è stato istituito, in attuazione di quanto previsto dal più volte citato DPR 327/2001 e ss.mm.ii., l'Ufficio esproprio della società e con successiva delibera n. 27 del 8 settembre 2010 è stato nominato quale responsabile dell'ufficio il geom. Bruno FABBRI, nato a Santa Sofia (FO) il 6 ottobre 1948, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- con la citata delega conferita il summenzionato geom. Bruno Fabbri è stato autorizzato ad emanare il provvedimento conclusivo del procedimento (decreto di esproprio) e tutti gli atti relativi alla esecuzione del decreto e ad eseguire tutte le attività delegate dalla Committente società

"Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." al Contraente Generale ed agli aventi causa, in forza degli atti i cui estremi sono sopra specificati in ossequio al più volte citato art. 6, comma ottavo, del Testo Unico sulle espropriazioni;

- è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza effettuata in ottemperanza alla legislazione vigente mediante la pubblicazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" del 05.09.2007, "Corriere Nazionale" del 05.09.2007 e "Il Corriere Adriatico" del 05.09.2007, nonché il deposito del progetto presso l'ufficio competente della Regione Marche, della regione Umbria e dei comuni di pertinenza;
- i lavori da eseguire e conseguentemente il loro avvio rivestono particolare urgenza, anche in considerazione del fatto che le opere rientrano – come detto - nella Legge n. 443/2001;
- sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l'emanazione di un atto motivato che determini in via provvisoria l'indennità di occupazione temporanea e contestualmente disponga l'occupazione anticipata delle aree interessate;
- con atto motivato n. 013 del 27/05/2009, emanato dall'ing. Valerio Piscitelli nella qualità sopra spiegata, è stata autorizzata l'occupazione temporanea d'urgenza, non preordinata all'esproprio degli immobili necessari ai lavori di pubblica utilità, prevedendo l'occupazione in favore della società "Val di Chienti S.C.p.A." che procederà alla esecuzione dei lavori sopra indicati;
- la Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A." ha effettuato l'immissione in possesso degli immobili in oggetto in data 08/07/2009, riscontrando quanto verbalizzato in sede di verbale di consistenza in pari data, che si ha qui per integralmente richiamato, riportato ed accettato;
- la ditta proprietaria e la Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A.", hanno condiviso tutte le somme dovute a titolo di indennità di occupazione temporanea degli immobili in oggetto, nell'importo complessivo di Euro 3.538,13 (diconsi euro tremilacinquecentotrentotto/13), come da tabella allegata;
- detta somma tacita ogni diritto, azione, ragione, aspettativa degli aventi diritto interessati dalla procedura in oggetto, i quali formalmente dichiarano, ad ogni effetto di legge, avendone pienamente conoscenza, di non avere null'altro a pretendere in dipendenza della suddetta procedura di occupazione temporanea;
- considerato che non ci sono state opposizione e/o osservazioni su tale importo, la Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A." deve provvedere a versare l'intero importo concordato, a fronte del confermato impegno da parte della ditta proprietaria, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire tutte le attività necessarie al trasferimento dei diritti reali ed alla costituzione di pesi e servitù sopra indicati a favore del beneficiario dell'espropriazione, in relazione agli immobili specificati;
- la ditta proprietaria conferma che tutti gli immobili in oggetto sono di piena e libera proprietà della ditta proprietaria medesima, non essendo gravati da alcuna iscrizione ipotecaria o trascrizione pregiudizievole, né da servitù o pesi o altri oneri di carattere reale o altri diritti reali o personali;
- la ditta proprietaria si impegna non procedere a trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli né a costituire servitù o pesi o altri oneri a carattere reale per l'immobile da espropriare e/o asservire;
- i predetti immobili sono pervenuti alla ditta proprietaria legittimamente, per cui la medesima ditta proprietaria garantisce la libera commerciabilità dei beni in oggetto, per i quali rilascia garanzia per vizi e per evizione;

tutto ciò premesso, da valere quale parte integrante e sostanziale del presente accordo,




si dichiara e conviene quanto segue:

- 1) La ditta proprietaria, come sopra costituita, dichiara di ricevere la somma di Euro 3.538,13 (diconsi euro tremilacinquecentotrentotto/13), pari al cento per cento (100%) dell'indennità complessiva – che viene versata dalla Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A.", contestualmente alla sottoscrizione del presente scrittura mediante n. 1 assegno bancario non trasferibile n. 3567320333-05, della Banca Unicredit, all'ordine di ZUCCHINI Giovanni Antonio, ZUCCHINI Laura, ZUCCHINI Liliana, che ritirandolo, rilasciano ampia e liberatoria quietanza.
- 2) La ditta proprietaria, come sopra costituita, accetta la predetta indennità complessiva ritenendo la stessa congrua e conforme alla legislazione vigente, per l'intero valore di tutta la proprietà occupanda, e dà atto che l'indennità accettata si intende onnicomprensiva e ristoratrice anche di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'occupazione d'urgenza degli immobili in oggetto, nonché di interessi e rettifiche.
- 3) La ditta proprietaria, come sopra costituita, ribadisce di essere proprietaria degli immobili descritti in premessa, interessati dalla procedura di espropriazione come attestato in atti e di essere quindi

- l'unica avente diritto all'indennità ed alla somma come sopra determinata, concordata e accettata.
- 4) La ditta proprietaria, come sopra costituita, ad ogni effetto di legge, in relazione alle attività necessarie al trasferimento dei diritti reali ed alla costituzione di pesi e servitù sopra indicati a favore del beneficiario dell'espropriazione, in relazione agli immobili specificati, dichiara formalmente ad ogni effetto di legge di non avere null'altro a pretendere in dipendenza della presente procedura, a prescindere dalla definizione della medesima.
 - 5) La ditta proprietaria, come sopra costituita, dichiara di rinunciare a proporre opposizione alla stima e di rinunciare ad ogni altra azione giudiziaria attinente all'occupazione degli immobili di cui sopra, dichiarandosi totalmente soddisfatta dall'indennità e dalle somme concordate ed accettate, in quanto esse comprendono e ristorano tutti i diritti spettanti per espropriazione, occupazione d'urgenza, asservimento, costituzione di pesi, oneri, vincoli e servitù, immissioni moleste e danni di qualsivoglia natura e specie, indennizzi e risarcimenti tutti, nonché gli interessi e le rettifiche.
 - 6) La ditta proprietaria, come sopra costituita, dichiara, inoltre, di tenere indenne la Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A.", la società "Quadrilatero Marche-Umbria", l'ANAS SPA e/o i loro aventi causa da ogni eventuale pretesa vantata da terzi, essendo l'unica avente diritto all'indennità ed alla somma come sopra determinata, concordata ed accettata.
 - 7) La ditta proprietaria, come sopra costituita, riconosce, infine, che la Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A." ha acquisito il pieno ed esclusivo possesso degli immobili di cui al presente verbale in nome e per conto della società "Quadrilatero Marche-Umbria" e dell'ANAS SPA, per cui può disporre in modo pieno ed esclusivo fino alla data di riconsegna degli stessi.

Letto, confermato e sottoscritto in Tolentino, li 22 dicembre 2010

LA DITTA PROPRIETARIA

Val di Chienti S.C.p.A.
Il Responsabile Ufficio Espropri



Opera: ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA

Comune di: SERRAVALLE DI CHIANTI

N° DI PIANO: L2-38 (O. T.)

INTESTAZIONE: ZUCCHINI GIOVANNI ANTONIO N. CAMERINO IL 03/09/1955 COMPROPR.
ZUCCHINI LAURA N. SERRVALLE DI CHIANTI IL 08/03/1949 COMPROPR.
ZUCCHINI LILIANA N. SERRVALLE DI CHIANTI IL 17/07/1945 COMPROPR.

CALCOLO DELL'INDENNITA' AI SENSI DEL D.P.R. 327/2001 - DEL DEC. LEG.VO 302/2002

FOGLIO	MAPPALE	SUP (MQ)	COLTURA	TOTALE OCC. (MQ)	V.A.M. €/MQ	INDENNITA' PER MESE (€)
49	129	9920	SEMINATIVO	9435	0,7950	65,52
					TOTALE	65,52

OCCUPAZIONE TEMPORANEA PARI A 45 MESI

2.948,44

SPESE DI RIAVVIO COLTURA (20% SUL TOTALE)

589,69

INDENNITA' TOTALE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

3.538,13



Val di Chienti

S.C.p.A.

Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna Lavori di completamento direttrice SS77 "Val di Chienti"

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA' (D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni)

PROVINCIA DI MACERATA - COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI - N.P. 2-40

Verbale di consistenza

delle aree da occupare per la realizzazione delle opere sopra indicate, così censite in catasto:

N. P.	Foglio	P.IIa	Sub	Coltura Catastale	ha.	a.	ca.	Sup. Occ. Temp.
	49	109		seminato	0	10	40	747
	49	128		seminato	0	39	20	3256

Di proprietà della ditta: Fedeli Giuseppe

Premesso che:

- ◆ la legge 21 dicembre 2001, n. 443, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel citato articolo, demandando al CIPE di approvare il suddetto programma;
- ◆ il Provvedimento Autorizzativo Delibera CIPE n. 83 del 1 agosto 2008 ha disposto il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarata la pubblica utilità, definita la localizzazione dell'opera ed approvato il progetto definitivo relativo all'Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna" :lavori di completamento della direttrice SS 77 "Val di Chienti" Civitanova Marche - Foligno alla SS 77 "Val di Chienti", tratta "Collesentino II - Pontelatrave", nonché riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera;
- ◆ il citato Provvedimento Autorizzativo - Delibera CIPE n. 83 del 1 agosto 2009 ha indicato quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, la società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.";
- ◆ a seguito di licitazione privata la citata società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." ha affidato al Contraente Generale denominato Associazione Temporanea di Imprese costituita tra le Società STRABAG AG, COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna, GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. e CONSORZIO STABILE CENTRITALIA S.c.p.A., ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. f)

della Legge n.443/2001, nonché dell'Art. 9 del D.Lgs. 20.08.2002, n.190, la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera: Maxi-Lotto n. 1 del sistema "Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna" – Lavori di completamento della direttrice S.S. 77 "Val di Chienti" - Civitanova Marche – Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II – Foligno e interventi di completamento e collegamento alla viabilità esistente, giusta Contratto di Affidamento tra la medesima società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." e la suddetta A.T.I. stipulato per atto pubblico in data 20 aprile 2006 a rogito Dott. Milone, notaio in Roma, Rep. n. 58641, Racc. n. 12239, registrato a Roma il 2 maggio 2006;

- ◆ in forza della convenzione del 26 settembre 2005 l'ANAS SPA ha delegato alla società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." ogni potere concernente l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, in applicazione del sopra citato Testo Unico sulle Espropriazioni (DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni)
- ◆ nel citato contratto per notar Milone è formalizzata contrattualmente ed in conformità all'art. 6, comma ottavo, del Testo Unico sulle espropriazioni la delega dei poteri espropriativi da parte della "Quadrilatero Marche Umbria S.p.A." alla predetta ATI, finalizzata a svolgere tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie in materia di espropriazione delle aree di sedime;
- ◆ è stata perfezionata la costituzione, per atto del dottor Valerio Visco notaio in Ravenna, della "società di progetto" di cui all'art. 9, comma 10 del D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190, denominata società consortile per azioni "Val di Chienti S.C.p.A.", che ha per oggetto societario l'esecuzione di tutte le attività affidate alla predetta ATI, ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. f) della Legge n.443/2001, nonché dell'Art. 9 del D.Lgs. 20.08.2002, n.190;
- ◆ la predetta società "Val di Chienti S.C.p.A.", ai sensi della normativa vigente, è l'unico soggetto legittimato a progettare ed eseguire con qualsiasi mezzo il maxi lotto n. 1 del sistema "Asse viario Marche _ Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna", ivi comprese tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie in materia di espropriazione delle aree di sedime, giusta atto pubblico in data 20 aprile 2006 a rogito Dott. Milone, notaio in Roma, Rep. n. 58641, Racc. n. 12239, registrato a Roma il 2 maggio 2006, sopra citato, contenente la delega di cui all'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;
- ◆ con la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società "Val di Chienti S.C.p.A." del 13.06.2006, è stato istituito, in attuazione di quanto previsto dal più volte citato DPR 327/2001 e ss.mm.ii., l'Ufficio espropri della società ed è stato nominato quale responsabile dell'ufficio l'ingegner Valerio Piscitelli, nato a Napoli il 5.12.1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- ◆ con la citata delega conferita il summenzionato ingegner Valerio Piscitelli è stato autorizzato ad emanare il provvedimento conclusivo del procedimento (decreto di esproprio) e tutti gli atti relativi alla esecuzione del decreto e ad eseguire tutte le attività delegate dalla Committente società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." al Contraente Generale ed agli aventi causa, in forza degli atti i cui estremi sono sopra specificati in ossequio al più volte citato art. 6, comma ottavo, del Testo Unico sulle espropriazioni;
- ◆ i lavori da eseguire e conseguentemente il loro avvio rivestono particolare urgenza, anche in considerazione del fatto che le opere rientrano – come detto - nella Legge n. 443/2001;
- ◆ sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l'emanazione di un atto motivato che dispone l'occupazione di aree non preordinate all'esproprio, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori dichiarati di pubblica utilità;
- ◆ l'atto motivato n. 016 del 13/10/2009 emanato dall'ing. Valerio Piscitelli nella qualità sopra spiegata, ha autorizzato l'occupazione temporanea d'urgenza, non finalizzata all'esproprio degli immobili necessari ai lavori di pubblica utilità, a favore della società "Val di Chienti S.C.p.A." che procederà alla esecuzione dei lavori sopra indicati;
- ◆ con lo stesso atto motivato, sono stati anche individuati, i tecnici incaricati per la redazione dei verbali di consistenza ed immissione nel possesso degli immobili interessati;
- ◆ detto atto motivato è stato regolarmente, tempestivamente e ritualmente notificato, offrendo l'indennità provvisoria e comunicando la data fissata del sopralluogo per il rilievo della consistenza degli immobili e la contestuale immissione in possesso;

Tutto ciò premesso

L'anno 2009 il giorno VENTI NOVE del mese di OTTOBRE, il sottoscritto ROBINO PASERVOLA nato a S. SEVERO il 6-4-65, in qualità di tecnico incaricato, ha proceduto all'accertamento della consistenza dei beni di cui all'atto motivato richiamato in premessa, come meglio precisati nella scheda catastale (Allegato A) e rappresentati nello stralcio planimetrico (Allegato B) ed annessa scheda tecnica (Allegato C), che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Il sopralluogo viene effettuato alla presenza continua dei testimoni signori:

1) GIROLANI ENRICO s. Foligno il 22-3-72

2) GABRIELI FEDERICA s. Foligno il 10-03-81

idonei e capaci, come gli stessi confermano,
nonché alla presenza di: _____

Gli immobili oggetto del presente verbale sono di proprietà: _____

Il fondo è coltivato da: _____

per quanto sopra accertato, si dichiara quanto segue: Attualmente il terreno sta
occupando il fondo e servendo

Null'altro essendovi da descrivere o dichiarare nel presente verbale relativo a tutto quanto sopra, lo stesso verbale viene letto in presenza di tutti gli intervenuti che dichiarano di approvarlo e confermarlo in tutte le sue parti, compresi i documenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale dello stesso e lo sottoscrivono in uno agli allegati, come in appresso:

LA DITTA PROPRIETARIA

I TESTIMONI

[Signature]
Federico Gabriel

IL CONDUTTORE

IL TECNICO INCARICATO

[Signature]



FOGLIO 49

Emilio Tasso
Attilio Galvold

76

72

74

44

68

190A

ELENCO DITTE

N. PIANO

40

Opera: ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA

Comune: [1661] - SERRAVALLE DI CHIENTI

Ditta catastale: FEDELI Giuseppe nato a SERRAVALLE DI CHIENTI il 01/05/1921, Proprietà per 1000/1000;

DATI CATASTALI			TITOLO DELLE AREE DA ESPROPRIARE					TOTALI			
FOGLIO	MAPPALE	QUALITA' CATASTALE	SUP. (MQ.)	Autostrada	Complementari	Viabilità minori	Idraulica	Mitigazione	ESPROPRIO	ASSERVITO	OCC. TEMP. ART. 49 DPR 327/2001
49	109A	SEMINATIVO	1040	0	0	0	0	0	0	0	747
49	128A	SEMINATIVO	3920	0	0	0	0	0	0	0	3.256
49	3	SEMINATIVO	5560	4.939	0	0	0	0	4.939	0	35
51	368	SEMINATIVO	3170	261	0	0	0	0	261	0	0
51	369	SEMINATIVO	4840	570	0	0	0	0	570	0	0
53	23	SEMINATIVO	4830	0	0	0	0	0	0	0	44
53	24	PRATO	4000	0	0	0	0	0	0	0	105
53	6	PASCOLO	1490	0	0	0	0	0	0	0	119


 Sum
 Fedeli Giuseppe
 Roberto Fedeli

Val di Chienti

S.C.p.A.

Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna Lavori di completamento direttrice SS77 "Val di Chienti"

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'

(D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni)

PROVINCIA DI MACERATA - COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI - N.P. L2-67

Verbale di consistenza

delle aree da occupare per la realizzazione delle opere sopra indicate, così censite in catasto:

N. P.	Foglio	P.Illa	Sub	Coltura Catastale	ha.	a.	ca.	Sup. Occ. Temp.
	40	195		Suonetto	-	-	-	17.492

Di proprietà della ditta: Altobelli Dama, Bartoli Ervilio

Premesso che:

- ◆ la legge 21 dicembre 2001, n. 443, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel citato articolo, demandando al CIPE di approvare il suddetto programma;
- ◆ il Provvedimento Autorizzativo Delibera CIPE n. 83 del 1 agosto 2008 ha disposto il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarata la pubblica utilità, definita la localizzazione dell'opera ed approvato il progetto definitivo relativo all'Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna: lavori di completamento della direttrice SS 77 "Val di Chienti" Civitanova Marche - Foligno alla SS 77 "Val di Chienti", tratta "Collesentino II - Pontelatrive", nonché riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera;
- ◆ il citato Provvedimento Autorizzativo - Delibera CIPE n. 83 del 1 agosto 2009 ha indicato quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, la società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.";
- ◆ a seguito di licitazione privata la citata società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." ha affidato al Contraente Generale denominato Associazione Temporanea di Imprese costituita tra le Società STRABAG AG, COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna, GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. e CONSORZIO STABILE CENTRITALIA S.c.p.A., ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. f)

della Legge n.443/2001, nonché dell'Art. 9 del D.Lgs. 20.08.2002, n.190, la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera: Maxi-Lotto n. 1 del sistema "Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna" – Lavori di completamento della direttrice S.S. 77 "Val di Chienti" - Civitanova Marche – Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II – Foligno e interventi di completamento e collegamento alla viabilità esistente, giusta Contratto di Affidamento tra la medesima società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." e la suddetta A.T.I. stipulato per atto pubblico in data 20 aprile 2006 a rogito Dott. Milone, notaio in Roma, Rep. n. 58641, Racc. n. 12239, registrato a Roma il 2 maggio 2006;

- ◆ in forza della convenzione del 26 settembre 2005 l'ANAS SPA ha delegato alla società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." ogni potere concernente l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, in applicazione del sopra citato Testo Unico sulle Espropriazioni (DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni)
- ◆ nel citato contratto per notar Milone è formalizzata contrattualmente ed in conformità all'art. 6, comma ottavo, del Testo Unico sulle espropriazioni la delega dei poteri espropriativi da parte della "Quadrilatero Marche Umbria S.p.A." alla predetta ATI, finalizzata a svolgere tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie in materia di espropriazione delle aree di sedime;
- ◆ è stata perfezionata la costituzione, per atto del dottor Valerio Visco notaio in Ravenna, della "società di progetto" di cui all'art. 9, comma 10 del D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190, denominata società consortile per azioni "Val di Chienti S.C.p.A.", che ha per oggetto societario l'esecuzione di tutte le attività affidate alla predetta ATI, ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. f) della Legge n.443/2001, nonché dell'Art. 9 del D.Lgs. 20.08.2002, n.190;
- ◆ la predetta società "Val di Chienti S.C.p.A.", ai sensi della normativa vigente, è l'unico soggetto legittimato a progettare ed eseguire con qualsiasi mezzo il maxi lotto n. 1 del sistema "Asse viario Marche _ Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna", ivi comprese tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie in materia di espropriazione delle aree di sedime, giusta atto pubblico in data 20 aprile 2006 a rogito Dott. Milone, notaio in Roma, Rep. n. 58641, Racc. n. 12239, registrato a Roma il 2 maggio 2006, sopra citato, contenente la delega di cui all'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;
- ◆ con la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società "Val di Chienti S.C.p.A." del 13.06.2006, è stato istituito, in attuazione di quanto previsto dal più volte citato DPR 327/2001 e ss.mm.ii., l'Ufficio espropri della società ed è stato nominato quale responsabile dell'ufficio l'ingegner Valerio Piscitelli, nato a Napoli il 5.12.1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- ◆ con la citata delega conferita il summenzionato ingegner Valerio Piscitelli è stato autorizzato ad emanare il provvedimento conclusivo del procedimento (decreto di esproprio) e tutti gli atti relativi alla esecuzione del decreto e ad eseguire tutte le attività delegate dalla Committente società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." al Contraente Generale ed agli aventi causa, in forza degli atti i cui estremi sono sopra specificati in ossequio al più volte citato art. 6, comma ottavo, del Testo Unico sulle espropriazioni;
- ◆ i lavori da eseguire e conseguentemente il loro avvio rivestono particolare urgenza, anche in considerazione del fatto che le opere rientrano – come detto - nella Legge n. 443/2001;
- ◆ sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l'emanazione di un atto motivato che dispone l'occupazione di aree non preordinate all'esproprio, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori dichiarati di pubblica utilità;
- ◆ l'atto motivato n. 016 del 12/10/2009 emanato dall'ing. Valerio Piscitelli nella qualità sopra spiegata, ha autorizzato l'occupazione temporanea d'urgenza, non finalizzata all'esproprio degli immobili necessari ai lavori di pubblica utilità, a favore della società "Val di Chienti S.C.p.A." che procederà alla esecuzione dei lavori sopra indicati;
- ◆ con lo stesso atto motivato, sono stati anche individuati, i tecnici incaricati per la redazione dei verbali di consistenza ed immissione nel possesso degli immobili interessati;
- ◆ detto atto motivato è stato regolarmente, tempestivamente e ritualmente notificato, offrendo l'indennità provvisoria e comunicando la data fissata del sopralluogo per il rilievo della consistenza degli immobili e la contestuale immissione in possesso;

Tutto ciò premesso

L'anno 2009 il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE, il sottoscritto BUONO PASQUALE nato a S. SEVERO il 6-4-65, in qualità di tecnico incaricato, ha proceduto all'accertamento della consistenza dei beni di cui all'atto motivato richiamato in premessa, come meglio precisati nella scheda catastale (Allegato A) e rappresentati nello stralcio planimetrico (Allegato B) ed annessa scheda tecnica (Allegato C), che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il sopralluogo viene effettuato alla presenza continua dei testimoni signori:

- 1) GIROLAMI ENRICO n. Foligno 22-3-72
2) GABRIELLI FEDERICA n. Foligno 10-3-81

idonei e capaci, come gli stessi confermano, nonché alla presenza di: _____

Gli immobili oggetto del presente verbale sono di proprietà: _____

Il fondo è coltivato da: _____

per quanto sopra accertato, si dichiara quanto segue: a. Accertata la fase di
coltura i semi e sementi

Null'altro essendovi da descrivere o dichiarare nel presente verbale relativo a tutto quanto sopra, lo stesso verbale viene letto in presenza di tutti gli intervenuti che dichiarano di approvarlo e confermarlo in tutte le sue parti, compresi i documenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale dello stesso e lo sottoscrivono in uno agli allegati, come in appresso:

LA DITTA PROPRIETARIA

IL CONDUTTORE

I TESTIMONI

Giancarlo
Federica Gabrielli

IL TECNICO INCARICATO

[Signature]

Verbale di immissione in possesso

delle aree da occupare, la cui estensione e descrizione dettagliata è specificata nel verbale di consistenza, redatto in forza dell'atto motivato n. 016 del 13/10/2009 con il quale l'ing. Valerio Piscitelli, nella spiegata qualità, ha autorizzato l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori.

L'anno 2009 il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE, il sottoscritto BUNO PASVANE nato a SAN SEVERO il 6-4-65, in nome, per conto e nell'interesse della VAL DI CHIANTI S.C.p.A., ha proceduto alla presa di possesso degli immobili di cui al sopra citato atto motivato, come meglio precisati negli allegati dello stato di consistenza, per formarne parte integrante e sostanziale.

L'immissione in possesso è stata effettuata alla presenza dei soggetti già costituiti e specificati nel verbale di consistenza ed avviene, quindi, in data odierna con tutti gli effetti attivi e passivi, nello stato di fatto e di diritto, con particolare riferimento alle aree da occupare, alle colture in atto, alla presenza di impianti fissi, pozzi, impianti di irrigazione, costruzioni ed altre caratteristiche peculiari meglio indicate nello stato di consistenza.

Note: _____

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, il quale viene letto, confermato e sottoscritto, unitamente agli allegati, nella maniera che segue.

LA DITTA PROPRIETARIA

IL CONDUTTORE

I TESTIMONI

[Signature]

[Signature]

IL TECNICO INCARICATO

[Signature]

ELENCO DITTE

N. PIANO

67

Opera:

ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA

Comune:

[1661] - SERRAVALLE DI CHIENTI

Ditta catastale:

ALTOBELLI Anna nata a CAMERINO il 31/01/1954, Proprieta' per 1/2; BARTOLI Ersilia nata a SERRAVALLE DI CHIENTI il 26/05/1930, Proprieta' per 1/2;

DATI CATASTALI				TITOLO DELLE AREE DA ESPROPRIARE							TOTALI		
FOGLIO	MAPPALE	QUALITA' CATASTALE	SUP. (MQ.)	Autostrada	Complementari	Viabilita' minori	Idrantica	Mitigazione	ESPROPRIO	ASSERVITO	OCC. TEMP. ART. 49 DPR 327/2001		
49	150	SEMINATIVO	21300	5.367	104	0	0	0	5.471	0		43	
49	195	SEMINATIVO	6654	0		0	0	0		0		17.492	
51	173	SEMINATIVO	9770	0	0	0	0	0	0	0		1.273	

Esien
Roberto Gobbi
Roberto Gobbi

Val di Chienti

S.C.p.A.

Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna Lavori di completamento direttrice SS77 "Val di Chienti"

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'

(D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni)

PROVINCIA DI MACERATA - COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI - N.P. L2-215

Verbale di consistenza

delle aree da occupare per la realizzazione delle opere sopra indicate, così censite in catasto:

N. P.	Foglio	P.Illa	Sub	Coltura Catastale	ha.	a.	ca.	Sup. Occ. Temp.
	49	201		semprevivo	0	60	00	5756

Di proprietà della ditta:

Cesca Ferrarini, Rocca di Gualfella

Premesso che:

- ◆ la legge 21 dicembre 2001, n. 443, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel citato articolo, demandando al CIPE di approvare il suddetto programma;
- ◆ il Provvedimento Autorizzativo Delibera CIPE n. 83 del 1 agosto 2008 ha disposto il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarata la pubblica utilità, definita la localizzazione dell'opera ed approvato il progetto definitivo relativo all'Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna "lavori di completamento della direttrice SS 77 "Val di Chienti" Civitanova Marche - Foligno alla SS 77 "Val di Chienti", tratta "Collesentino II - Pontelatrive", nonché riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera;
- ◆ il citato Provvedimento Autorizzativo - Delibera CIPE n. 83 del 1 agosto 2009 ha indicato quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, la società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.";
- ◆ a seguito di licitazione privata la citata società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." ha affidato al Contraente Generale denominato Associazione Temporanea di Imprese costituita tra le Società STRABAG AG, COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna, GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. e CONSORZIO STABILE CENTRITALIA S.c.p.A., ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. f)

della Legge n.443/2001, nonché dell'Art. 9 del D.Lgs. 20.08.2002, n.190, la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera: Maxi-Lotto n. 1 del sistema "Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna" – Lavori di completamento della direttrice S.S. 77 "Val di Chienti" - Civitanova Marche – Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II – Foligno e interventi di completamento e collegamento alla viabilità esistente, giusta Contratto di Affidamento tra la medesima società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." e la suddetta A.T.I. stipulato per atto pubblico in data 20 aprile 2006 a rogito Dott. Milone, notaio in Roma, Rep. n. 58641, Racc. n. 12239, registrato a Roma il 2 maggio 2006;

- ◆ in forza della convenzione del 26 settembre 2005 l'ANAS SPA ha delegato alla società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." ogni potere concernente l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, in applicazione del sopra citato Testo Unico sulle Espropriazioni (DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni)
- ◆ nel citato contratto per notar Milone è formalizzata contrattualmente ed in conformità all'art. 6, comma ottavo, del Testo Unico sulle espropriazioni la delega dei poteri espropriativi da parte della "Quadrilatero Marche Umbria S.p.A." alla predetta ATI, finalizzata a svolgere tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie in materia di espropriazione delle aree di sedime;
- ◆ è stata perfezionata la costituzione, per atto del dottor Valerio Visco notaio in Ravenna, della "società di progetto" di cui all'art. 9, comma 10 del D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190, denominata società consortile per azioni "Val di Chienti S.C.p.A.", che ha per oggetto societario l'esecuzione di tutte le attività affidate alla predetta ATI, ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. f) della Legge n.443/2001, nonché dell'Art. 9 del D.Lgs. 20.08.2002, n.190;
- ◆ la predetta società "Val di Chienti S.C.p.A.", ai sensi della normativa vigente, è l'unico soggetto legittimato a progettare ed eseguire con qualsiasi mezzo il maxi lotto n. 1 del sistema "Asse viario Marche _ Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna", ivi comprese tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie in materia di espropriazione delle aree di sedime, giusta atto pubblico in data 20 aprile 2006 a rogito Dott. Milone, notaio in Roma, Rep. n. 58641, Racc. n. 12239, registrato a Roma il 2 maggio 2006, sopra citato, contenente la delega di cui all'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;
- ◆ con la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società "Val di Chienti S.C.p.A." del 13.06.2006, è stato istituito, in attuazione di quanto previsto dal più volte citato DPR 327/2001 e ss.mm.ii., l'Ufficio espropri della società ed è stato nominato quale responsabile dell'ufficio l'ingegner Valerio Piscitelli, nato a Napoli il 5.12.1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- ◆ con la citata delega conferita il summenzionato ingegner Valerio Piscitelli è stato autorizzato ad emanare il provvedimento conclusivo del procedimento (decreto di esproprio) e tutti gli atti relativi alla esecuzione del decreto e ad eseguire tutte le attività delegate dalla Committente società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." al Contraente Generale ed agli aventi causa, in forza degli atti i cui estremi sono sopra specificati in ossequio al più volte citato art. 6, comma ottavo, del Testo Unico sulle espropriazioni;
- ◆ i lavori da eseguire e conseguentemente il loro avvio rivestono particolare urgenza, anche in considerazione del fatto che le opere rientrano – come detto - nella Legge n. 443/2001;
- ◆ sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l'emanazione di un atto motivato che dispone l'occupazione di aree non preordinate all'esproprio, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori dichiarati di pubblica utilità;
- ◆ l'atto motivato n. 016 del 13/10/2009 emanato dall'ing. Valerio Piscitelli nella qualità sopra spiegata, ha autorizzato l'occupazione temporanea d'urgenza, non finalizzata all'esproprio degli immobili necessari ai lavori di pubblica utilità, a favore della società "Val di Chienti S.C.p.A." che procederà alla esecuzione dei lavori sopra indicati;
- ◆ con lo stesso atto motivato, sono stati anche individuati, i tecnici incaricati per la redazione dei verbali di consistenza ed immissione nel possesso degli immobili interessati;
- ◆ detto atto motivato è stato regolarmente, tempestivamente e ritualmente notificato, offrendo l'indennità provvisoria e comunicando la data fissata del sopralluogo per il rilievo della consistenza degli immobili e la contestuale immissione in possesso;

Tutto ciò premesso

L'anno 2009 il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE, il sottoscritto BONNO PATERLINI nato a S. SEVERO il 6-04-65, in qualità di tecnico incaricato, ha proceduto all'accertamento della consistenza dei beni di cui all'atto motivato richiamato in premessa, come meglio precisati nella scheda catastale (Allegato A) e rappresentati nello stralcio planimetrico (Allegato B) ed annessa scheda tecnica (Allegato C), che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Il sopralluogo viene effettuato alla presenza continua dei testimoni signori:

- 1) GIROLAMI ENRICO L. Foligno 82-3-72
2) GABRIELLI FEDERICA L. Foligno 10-3-81

idonei e capaci, come gli stessi confermano,
nonché alla presenza di: _____

Gli immobili oggetto del presente verbale sono di proprietà: _____

Il fondo è coltivato da: _____

per quanto sopra accertato, si dichiara quanto segue: Il venditore ha la piena
libera disponibilità e serve suo diritto.

Null'altro essendovi da descrivere o dichiarare nel presente verbale relativo a tutto quanto sopra, lo stesso verbale viene letto in presenza di tutti gli intervenuti che dichiarano di approvarlo e confermarlo in tutte le sue parti, compresi i documenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale dello stesso e lo sottoscrivono in uno agli allegati, come in appresso:

LA DITTA PROPRIETARIA

I TESTIMONI

[Signature]
[Signature]

IL CONDUTTORE

IL TECNICO INCARICATO

[Signature]

ELENCO DITTE

N. PIANO **215**

ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA

[1661] - SERRAVALLE DI CHIENTI

CAGNUCCI Teresa Lucia nata a SERRAVALLE DI CHIENTI il 13/12/1916, Proprieta' per 1/2; ZUCCHINI Graziella nata a SERRAVALLE DI CHIENTI il 07/01/1947, Proprieta' per 1/2;

DATI CATASTALI		TITOLO DELLE AREE DA ESPROPRIARE					TOTALI				
FOGLIO	MAPPALE	QUALITA' CATASTALE	SUP. (MQ.)	Autostrada	Complementari	Viabilità minori	Idrantica	Mitigazione	ESPROPRIO	ASSERVITO	OCC. TEMP. ART. 49 DPR 327/2001
49	201	SEMINATIVO	6000	0	0	0	0	0	0	0	5.756

Lucia Cagnucci
Federica Cagnucci

[Signature]

Val di Chienti

S.C.p.A.

Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna Lavori di completamento direttrice SS77 "Val di Chienti"

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'

(D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni)

PROVINCIA DI MACERATA - COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI - N.P. L2-226

Verbale di consistenza

delle aree da occupare per la realizzazione delle opere sopra indicate, così censite in catasto:

N. P.	Foglio	P.IIa	Sub	Coltura Catastale	ha.	a.	ca.	Sup. Occ. Temp.
	49	133		Suivetro	0	85	60	8560

Di proprietà della ditta: Fredon Pivone

Premesso che:

- ◆ la legge 21 dicembre 2001, n. 443, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel citato articolo, demandando al CIPE di approvare il suddetto programma;
- ◆ il Provvedimento Autorizzativo Delibera CIPE n. 83 del 1 agosto 2008 ha disposto il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarata la pubblica utilità, definita la localizzazione dell'opera ed approvato il progetto definitivo relativo all'Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna "lavori di completamento della direttrice SS 77 "Val di Chienti" Civitanova Marche - Foligno alla SS 77 "Val di Chienti", tratta "Collesentino II - Pontelatrive", nonché riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera;
- ◆ il citato Provvedimento Autorizzativo - Delibera CIPE n. 83 del 1 agosto 2009 ha indicato quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, la società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.";
- ◆ a seguito di licitazione privata la citata società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." ha affidato al Contraente Generale denominato Associazione Temporanea di Imprese costituita tra le Società STRABAG AG, COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna, GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. e CONSORZIO STABILE CENTRITALIA S.c.p.A., ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. f)

della Legge n.443/2001, nonché dell'Art. 9 del D.Lgs. 20.08.2002, n.190, la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera: Maxi-Lotto n. 1 del sistema "Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna" – Lavori di completamento della direttrice S.S. 77 "Val di Chienti" - Civitanova Marche – Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II – Foligno e interventi di completamento e collegamento alla viabilità esistente, giusta Contratto di Affidamento tra la medesima società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." e la suddetta A.T.I. stipulato per atto pubblico in data 20 aprile 2006 a rogito Dott. Milone, notaio in Roma, Rep. n. 58641, Racc. n. 12239, registrato a Roma il 2 maggio 2006;

- ◆ in forza della convenzione del 26 settembre 2005 l'ANAS SPA ha delegato alla società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." ogni potere concernente l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, in applicazione del sopra citato Testo Unico sulle Espropriazioni (DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni)
- ◆ nel citato contratto per notar Milone è formalizzata contrattualmente ed in conformità all'art. 6, comma ottavo, del Testo Unico sulle espropriazioni la delega dei poteri espropriativi da parte della "Quadrilatero Marche Umbria S.p.A." alla predetta ATI, finalizzata a svolgere tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie in materia di espropriazione delle aree di sedime;
- ◆ è stata perfezionata la costituzione, per atto del dottor Valerio Visco notaio in Ravenna, della "società di progetto" di cui all'art. 9, comma 10 del D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190, denominata società consorzile per azioni "Val di Chienti S.C.p.A.", che ha per oggetto societario l'esecuzione di tutte le attività affidate alla predetta ATI, ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. f) della Legge n.443/2001, nonché dell'Art. 9 del D.Lgs. 20.08.2002, n.190;
- ◆ la predetta società "Val di Chienti S.C.p.A.", ai sensi della normativa vigente, è l'unico soggetto legittimato a progettare ed eseguire con qualsiasi mezzo il maxi lotto n. 1 del sistema "Asse viario Marche _ Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna", ivi comprese tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie in materia di espropriazione delle aree di sedime, giusta atto pubblico in data 20 aprile 2006 a rogito Dott. Milone, notaio in Roma, Rep. n. 58641, Racc. n. 12239, registrato a Roma il 2 maggio 2006, sopra citato, contenente la delega di cui all'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;
- ◆ con la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società "Val di Chienti S.C.p.A." del 13.06.2006, è stato istituito, in attuazione di quanto previsto dal più volte citato DPR 327/2001 e ss.mm.ii., l'Ufficio espropri della società ed è stato nominato quale responsabile dell'ufficio l'ingegner Valerio Piscitelli, nato a Napoli il 5.12.1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- ◆ con la citata delega conferita il summenzionato ingegner Valerio Piscitelli è stato autorizzato ad emanare il provvedimento conclusivo del procedimento (decreto di esproprio) e tutti gli atti relativi alla esecuzione del decreto e ad eseguire tutte le attività delegate dalla Committente società "Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A." al Contraente Generale ed agli aventi causa, in forza degli atti i cui estremi sono sopra specificati in ossequio al più volte citato art. 6, comma ottavo, del Testo Unico sulle espropriazioni;
- ◆ i lavori da eseguire e conseguentemente il loro avvio rivestono particolare urgenza, anche in considerazione del fatto che le opere rientrano – come detto - nella Legge n. 443/2001;
- ◆ sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in base al quale è consentita l'emanazione di un atto motivato che dispone l'occupazione di aree non preordinate all'esproprio, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori dichiarati di pubblica utilità;
- ◆ l'atto motivato n. 016 del 13/10/2009 emanato dall'ing. Valerio Piscitelli nella qualità sopra spiegata, ha autorizzato l'occupazione temporanea d'urgenza, non finalizzata all'esproprio degli immobili necessari ai lavori di pubblica utilità, a favore della società "Val di Chienti S.C.p.A." che procederà alla esecuzione dei lavori sopra indicati;
- ◆ con lo stesso atto motivato, sono stati anche individuati, i tecnici incaricati per la redazione dei verbali di consistenza ed immissione nel possesso degli immobili interessati;
- ◆ detto atto motivato è stato regolarmente, tempestivamente e ritualmente notificato, offrendo l'indennità provvisoria e comunicando la data fissata del sopralluogo per il rilievo della consistenza degli immobili e la contestuale immissione in possesso;

Tutto ciò premesso

L'anno 2009 il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE, il sottoscritto Buono PASQUALE nato a S. SEVERO il 6-04-65, in qualità di tecnico incaricato, ha proceduto all'accertamento della consistenza dei beni di cui all'atto motivato richiamato in premessa, come meglio precisati nella scheda catastale (Allegato A) e rappresentati nello stralcio planimetrico (Allegato B) ed annessa scheda tecnica (Allegato C), che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Il sopralluogo viene effettuato alla presenza continua dei testimoni signori:

- 1) _____
2) _____

idonei e capaci, come gli stessi confermano,

nonché alla presenza di: Enoch Pirena n. - Lemavalle di Chivis 12

14-08-34 ed MPI' uscente Foraf. Bozpa - Tel. 0737-529148

Gli immobili oggetto del presente verbale sono di proprietà: Enoch Pirena

Il fondo è coltivato da: _____

per quanto sopra accertato, si dichiara quanto segue: Qualunque la zona
sofferta ed occupata i limiti e sono nel suo.

Null'altro essendovi da descrivere o dichiarare nel presente verbale relativo a tutto quanto sopra, lo stesso verbale viene letto in presenza di tutti gli intervenuti che dichiarano di approvarlo e confermarlo in tutte le sue parti, compresi i documenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale dello stesso e lo sottoscrivono in uno agli allegati, come in appresso:

LA DITTA PROPRIETARIA

Enoch Pirena

I TESTIMONI

IL CONDUTTORE

IL TECNICO INCARICATO

[Signature]

Verbale di immissione in possesso

delle aree da occupare, la cui estensione e descrizione dettagliata è specificata nel verbale di consistenza, redatto in forza dell'atto motivato n. 016 del 13/10/2009 con il quale l'ing. Valerio Piscitelli, nella spiegata qualità, ha autorizzato l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori.

L'anno 2009 il giorno VENTI NOVE del mese di OTTOBRE, il sottoscritto Buono PASQUALE nato a S. SEVERO il 6-04-65, in nome, per conto e nell'interesse della VAL DI CHIANTI S.C.p.A., ha proceduto alla presa di possesso degli immobili di cui al sopra citato atto motivato, come meglio precisati negli allegati dello stato di consistenza, per formarne parte integrante e sostanziale.

L'immissione in possesso è stata effettuata alla presenza dei soggetti già costituiti e specificati nel verbale di consistenza ed avviene, quindi, in data odierna con tutti gli effetti attivi e passivi, nello stato di fatto e di diritto, con particolare riferimento alle aree da occupare, alle colture in atto, alla presenza di impianti fissi, pozzi, impianti di irrigazione, costruzioni ed altre caratteristiche peculiari meglio indicate nello stato di consistenza.

Note: _____

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, il quale viene letto, confermato e sottoscritto, unitamente agli allegati, nella maniera che segue.

LA DITTA PROPRIETARIA

Lucifini Pasina

I TESTIMONI

IL CONDUTTORE

IL TECNICO INCARICATO

Piscitelli

ELENCO DITTE

N. PIANO

226

Opera:

ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA

Comune:

[1661] - SERRAVALLE DI CHIENTI


Ditta catastale:

ZUCCHINI Pierina nata a SERRAVALLE DI CHIENTI il 14/08/1934, Proprieta' per 1000/1000;

DATI CATASTALI				TITOLO DELLE AREE DA ESPROPRIARE							TOTALI	
FOGLIO	MAPPALE	QUALITA' CATASTALE	SUP. (MQ.)	Autostrada	Complementari	Viabilità minori	Ideaulica	Mitigazione	ESPROPRIO	ASSERVITO	OCC. TEMP. ART. 49 DPR 327/2001	
49	133	SEMINATIVO	8560	0	0	0	0	0	0	0	8.560	

Zucchini Pierina

FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE OCC.	TITOLO OCC.	QUALITA' ACCERTATA
49	132	8560	Art. 49	SEMISTRIVIO



 Invece di P. Anni

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI TERRENO PER USO CANTIERE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, redatta in duplice originale in Tolentino (MC) il giorno 01 luglio 2013

tra

Le signore:

1. **Bartoli Ersilia**, nata a Serravalle di Chienti (MC) il 26/05/1930 e residente a Serravalle di Chienti (MC) - 62038 - frazione Taverne, 28 - C.F. BRT RSL 30E66 I661H,
2. **Altobelli Anna**, nata a Camerino il 31/01/1954 e residente a Ferrara (FE) - Val Trebba, 19 - C.F. LTB NNA 54A71 B474D,

quest' ultima ha delegato la signora Bartoli Ersilia a rappresentarla (v. delega allegata) e di seguito, quindi, ella viene denominato anche "Locatore",

e

la **Società Val di Chienti S.C.p.A.** con sede legale in Ravenna via Trieste, 76 e sede operativa in Tolentino (MC) via Francesconi snc P.IVA C.F. 02238160390, rappresentata nel presente atto dal geom. Bruno Fabbri, nato a Santa Sofia (FO) il 6 ottobre 1949, nella qualità di Direttore Generale della Società in seguito denominata anche "Conduttore"

PREMESSO

- a) che, a seguito dell'esperimento della gara mediante licitazione privata, la ATI costituita da STRABAG AG (mandataria)/ COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna (mandante)/ GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. (mandante), è risultata aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f) della legge n. 443/2001, nonché dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2002 (ora, art.176, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006), in qualità di Contraente Generale, dell'affidamento avente ad oggetto le attività di progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo del Maxilotto n. 1 del sistema "Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna": lavori di completamento della direttrice S.S.77 "Val di Chienti" Civitanova Marche - Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II - Foligno a sezione cat. B del D.M. 05.11.2001 e degli interventi di completamento e collegamento alla viabilità esistente";
- b) che, in data 20.04.2006, la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A e il Contraente Generale hanno sottoscritto il Contratto di affidamento a contraente generale;
- c) che, in data 18.05.2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 10, del D.Lgs. n. 190/2002 (ora art. 176, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006), è stata costituita la Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A.", tra le Imprese STRABAG AG, COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna, GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. e CONSORZIO STABILE CENTRALIA S.c.p.A. (in qualità di ulteriore soggetto tecnico operativo);
- d) che la signora Bartoli Ersilia e la signora Altobelli Anna sono comproprietarie del fondo agricolo sito nel Comune di Serravalle di Chienti (MC) individuato in Catasto al foglio 49, particella n. 150;



1



Anna Altobelli
Bartoli Ersilia

- e) che la "Val di Chienti S.C.p.A.", nell'ambito degli interventi di cui alla precedente premessa a), ha la necessità di utilizzare i terreni descritti nella precedente premessa d) per adibirli ad uso cantiere, in particolare per deposito temporaneo di terre/rocce provenienti dagli scavi delle gallerie della costruenda nuova S.S. 77 Val di Chienti, tratto Civitanova-Foligno;
- f) che, a tal fine, la "Val di Chienti S.c.p.A.", con note prot. n. 1903 del 30.05.2011 e prot. 2021 del 09.06.2011 ha trasmesso alla propria committente Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. apposita richiesta di approvazione di variante alla cantierizzazione, corredata della relativa documentazione tecnica;
- g) che la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., a seguito della ricezione di detta richiesta di autorizzazione, con nota prot. 7595 - 11 del 6 ottobre 2011 ha approvato la variante di cantierizzazione di cui al punto precedente.

QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Il Locatore, in qualità di comproprietario, concede in locazione alla Val di Chienti S.C.p.A., che accetta, alle condizioni in appresso convenute, l'area di complessivi mq. 15.788,00 facente parte del terreno agricolo sito nel Comune di Serravalle di Chienti (Macerata) e riportato in Catasto al foglio 49 particelle n. 150, il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata al presente atto, libera e sgombra da persone e/o cose, nonché da servitù.

Art. 3 Il Locatore, con la presente scrittura autorizza la Val di Chienti, e/o i suoi aventi causa, all'uso dei terreni sopra citati e descritti per adibirli ad uso cantiere, in particolare per deposito temporaneo di terre/rocce provenienti dagli scavi delle gallerie della costruenda nuova S.S. 77 Val di Chienti, tratto Civitanova-Foligno.

Art. 4 La locazione decorre dal 01.07.2013 con scadenza 30.06.2014. Contestualmente alla stipula del presente atto, viene effettuata la consegna alla Val di Chienti S.c.p.A. del terreno locato ai fini sopra indicati.

Art. 5 Il Locatore dichiara ed accetta sin d'ora, irrevocabilmente, che il termine di durata di cui al precedente art. 4, in ogni caso, potrà, nel perdurare delle finalità di interesse pubblico connesse alla realizzazione dell'opera di cui alla premessa a), essere prorogato a semplice istanza del Conduttore, per il tempo strettamente necessario all'utilizzo di cui al precedente art. 3, alle medesime condizioni pattuite nel presente atto.

Verificandosi la necessità di proroga, sarà onere del Conduttore darne comunicazione al Locatore con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Art. 6 Il Conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione da recapitarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Locatore con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 7 Il corrispettivo della locazione è convenuto in Euro 8.209,76 (euro ottomiladuecentonove/76) annui a titolo di canone onnicomprensivo di qualsivoglia onere e/o accessorio e/o danno, che il Conduttore si obbliga a corrispondere in unica rata tramite assegno di c/c o bonifico bancario non appena in possesso dell'atto registrato.



Luca Rossi - Amministratore

[Handwritten signature]

All'atto della corresponsione del canone, il Locatore rilascerà apposita quietanza a titolo liberatorio.

Art. 8 Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica al terreno ed a proteggere lo stesso su tutta la sua superficie tramite la posa di teli in tessuto non tessuto nonché a delimitare, laddove necessario, il perimetro esterno dell'intera area da adibire a cantiere con idonea recinzione.

Art. 9 Il Locatore si impegna a lasciare, per l'intera durata (artt. 4 e 5) della locazione, il terreno di cui alla premessa d) libero e sgombro da persone e/o cose.

Art. 10 Alla scadenza di cui ai precedenti artt. 4 e 5 il Conduttore si impegna a restituire al Locatore l'immobile di cui alla premessa d), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della stipula del presente atto, previa rimozione degli interventi realizzati sullo stesso ed idoneo all'utilizzo cui è attualmente destinato. In tale occasione il Conduttore si impegna a ripristinare i termini (confine di proprietà) rimossi durante la locazione.

Con il pagamento del canone di cui all'art. 7 e con la restituzione dell'area alla scadenza della locazione, il Locatore si dichiara integralmente soddisfatto, dichiarando di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o causale in relazione all'oggetto della presente scrittura.

Art. 11 Il Locatore provvederà alla registrazione del contratto. Le spese di registrazione e l'importo delle spese di bollo sono a carico del Conduttore.

Art. 12 A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza giuridica le Parti dichiarano di essere domiciliati presso gli indirizzi di residenza e sede legale sopra riportati.

Art. 13 Per qualsiasi controversia riguardante il presente atto il Foro competente sarà quello di Macerata.

Art. 14 La presente scrittura è, inoltre, da considerarsi alternativa e sostitutiva degli atti e documenti previsti dal DPR 08/06/2001 n. 327, in ordine agli espropri ed alle occupazioni provvisorie e definitive e, per analogia, anche ex art. 4 della L. n. 10/77, oggi art. 11 del DPR 380/2001, che dispone che ogni soggetto, sia pubblico che privato, che attui interventi sul territorio nazionale, debba essere munito del titolo che comprova la propria legittimazione a fare.

Art. 15 Le Parti, previa lettura di ogni clausola del presente contratto, dichiarano espressamente di approvarle e sottoscriverle.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tolentino, 01/07/2013

[Signature]
IL LOCATORE
Bortoli Enri

IL CONDUTTORE
Val di Clienti S.C.p.A.
Via Trieste, 76
48100 RAVENNA
P.IVA/C.F.: 02238160390
[Signature]

Allegati:
1) Planimetria;

Agenzia Entrate
Contrate
Direzione Provinciale di Macerata
Ufficio Territoriale di Tolentino



25 LUG. 2013
Reg. in data Registro € 67,00
Al n. 1128 Mod. 3 3 Ipotecaria €
Esatte *Se. Santese* Catasto €
Bollio €
DAMIANI Sandro*

"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Giuseppe Scaudo)"


Alice M. Bortoli
Bortoli Enri

€ 67,00



FOGLIO 49

p.lla 150
BARTOLI ERSICIA
AUTOBELLI ANNA



Anna Bartoli
Bartoli E. Ersiccia

Valdi Chienti S.C.p.A.
Via Trieste, 76
48100 RAVENNA
P.IVA C.F.: 02238160390



CONTRATTO DI LOCAZIONE DI TERRENO PER USO CANTIERE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, redatta in duplice originale in Tolentino (MC) il giorno 01 luglio 2013

tra

Il Signor **Belloni ALBERTO**, nato a Camerino il 29/10/1957 e residente a Serravalle di Chienti 62038 - (MC) - frazione Taverne, 152, C.F. BLL LRT 57R29 B474A, di seguito denominato anche "Locatore",

e

la **Società Val di Chienti S.C.p.A.** con sede legale in Ravenna via Trieste, 76 e sede operativa in Tolentino (MC) via Francesconi snc P.IVA C.F. 02238160390, rappresentata nel presente atto dal geom. Bruno Fabbri, nato a Santa Sofia (FO) il 6 ottobre 1949, nella qualità di Direttore Generale della Società in seguito denominata anche "Conduttore"

PREMESSO

- BLL*
- ✓*
- a) che, a seguito dell'esperimento della gara mediante licitazione privata, la ATI costituita da STRABAG AG (mandataria)/ COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna (mandante)/ GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. (mandante), è risultata aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f) della legge n. 443/2001, nonché dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2002 (ora, art.176, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006), in qualità di Contraente Generale, dell'affidamento avente ad oggetto le attività di progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo del Maxilotto n. 1 del sistema "Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna": lavori di completamento della direttrice S.S.77 "Val di Chienti" Civitanova Marche - Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II - Foligno a sezione cat. B del D.M. 05.11.2001 e degli interventi di completamento e collegamento alla viabilità esistente";
 - b) che, in data 20.04.2006, la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A e il Contraente Generale hanno sottoscritto il Contratto di affidamento a contraente generale;
 - c) che, in data 18.05.2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 10, del D.Lgs. n. 190/2002 (ora art. 176, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006), è stata costituita la Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A.", tra le Imprese STRABAG AG, COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna, GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. e CONSORZIO STABILE CENTRITALIA S.c.p.A. (in qualità di ulteriore soggetto tecnico operativo);
 - d) che il signor Belloni Alberto è proprietario del fondo agricolo sito nel Comune di Serravalle di Chienti (MC) individuato in Catasto al foglio 49, particella n. 143 ;
 - e) che la "Val di Chienti S.C.p.A.", nell'ambito degli interventi di cui alla precedente premessa a), ha la necessità di utilizzare i terreni descritti nella precedente premessa d) per adibirli ad uso cantiere, in particolare per deposito temporaneo di terre/rocce provenienti dagli scavi delle gallerie della costruenda nuova S.S. 77 Val di Chienti , tratto Civitanova-Foligno;



apposita richiesta di approvazione di variante alla cantierizzazione, corredata della relativa documentazione tecnica;

- g) che la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., a seguito della ricezione di detta richiesta di autorizzazione, con nota prot. 7595 – 11 del 6 ottobre 2011 ha approvato la variante di cantierizzazione di cui al punto precedente.

QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Il Locatore, in qualità di proprietario, concede in locazione alla Val di Chienti, che accetta, alle condizioni in appresso convenute, l'area di complessivi mq. 865,00 facente parte del terreno agricolo sito nel Comune di Serravalle di Chienti (Macerata) e riportato in Catasto al foglio 49 particelle n. 143, il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata al presente atto, libera e sgombra da persone e/o cose, nonché da servitù.

Art. 3 Il Locatore, con la presente scrittura autorizza la Val di Chienti S.C.p.A., e/o i suoi aventi causa, all'uso dei terreni sopra citati e descritti per adibirli ad uso cantiere, in particolare per deposito temporaneo di terre/rocce provenienti dagli scavi delle gallerie della costruenda nuova S.S. 77 Val di Chienti, tratto Civitanova-Foligno.

Art. 4 La locazione decorre dal 01.07.2013 con scadenza 30.06.2014. Contestualmente alla stipula del presente atto, viene effettuata la consegna alla Val di Chienti S.c.p.A. del terreno locato ai fini sopra indicati.

Art. 5 Il Locatore dichiara ed accetta sin d'ora, irrevocabilmente, che il termine di durata di cui al precedente art. 4, in ogni caso, potrà, nel perdurare delle finalità di interesse pubblico connesse alla realizzazione dell'opera di cui alla premessa a), essere prorogato a semplice istanza del Conduttore, per il tempo strettamente necessario all'utilizzo di cui al precedente art. 3, alle medesime condizioni pattuite nel presente atto.

Verificandosi la necessità di proroga, sarà onere del Conduttore darne comunicazione al Locatore con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Art. 6 Il Conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione da recapitarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Locatore con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 7 Il corrispettivo della locazione è convenuto in Euro 449,80 (Euro quattrocentoquarantanove/80) a titolo di canone onnicomprensivo di qualsivoglia onere e/o accessorio e/o danno, che il Conduttore si obbliga a corrispondere in unica rata tramite assegno di c/c o bonifico bancario non appena in possesso dell'atto registrato.

All'atto della corresponsione del canone, il Locatore rilascerà apposita quietanza a titolo liberatorio.


Art. 8 Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica al terreno ed a proteggere lo stesso su tutta la sua superficie tramite la posa di teli in tessuto non tessuto nonché a delimitare, laddove necessario, il perimetro esterno dell'intera area da adibire a cantiere con idonea recinzione.



FOGLIO 49

p.llo 143
BELLONI ALBERTO

Val di Chienti S.C.p.A.
Via Trieste, 76
48100 RAVENNA
P.IVA/C.F.: 02238160390



B.lli

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI TERRENO PER USO CANTIERE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, redatta in duplice originale in Tolentino (MC) il giorno 01 luglio 2013

tra

Le signore :

1. **Cagnucci Carla**, nata a Serravalle di Chienti (MC) il 06/10/1954 e residente a Serravalle di Chienti (MC) - 62100 - Via Goffredo Mameli, 89 - , C.F. CGNCRL54R46I661V,
 2. **Cagnucci Vincenza**, nata a Serravalle di Chienti (MC) il 18/12/1951 e residente a Serravalle di Chienti (MC) 62038 - Via Nomentana Nuova, 101 C.F. CGN VCN 51T58 I661V
 3. **Cagnucci Angela** nata a Serravalle di Chienti (MC) il 03/03/1950 e residente a Serravalle di Chienti (MC) 62038 - Via Dino Frescobaldi, 44 - C.F. CGN NGL 50C43 I661Y,
- queste ultime hanno delegato la signora Cagnucci Carla a rappresentarle (v. deleghe allegate) e di seguito, quindi, ella viene denominata anche "Locatore",

e

la Società **Val di Chienti S.C.p.A.** con sede legale in Ravenna via Trieste, 76 e sede operativa in Tolentino (MC) via Francesconi snc P.IVA C.F. 02238160390, rappresentata nel presente atto dal geom. Bruno Fabbri, nato a Santa Sofia (FO) il 6 ottobre 1949, nella qualità di Direttore Generale della Società in seguito denominata anche "Conduttore"

PREMESSO

- a) che, a seguito dell'esperimento della gara mediante licitazione privata, la ATI costituita da STRABAG AG (mandataria)/ COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna (mandante)/ GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. (mandante), è risultata aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f) della legge n. 443/2001, nonché dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2002 (ora, art.176, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006), in qualità di Contraente Generale, dell'affidamento avente ad oggetto le attività di progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo del Maxilotto n. 1 del sistema "Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna": lavori di completamento della direttrice S.S.77 "Val di Chienti" Civitanova Marche - Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II - Foligno a sezione cat. B del D.M. 05.11.2001 e degli interventi di completamento e collegamento alla viabilità esistente";
- b) che, in data 20.04.2006, la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A e il Contraente Generale hanno sottoscritto il Contratto di affidamento a contraente generale;
- c) che, in data 18.05.2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 10, del D.Lgs. n. 190/2002 (ora art. 176, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006), è stata costituita la Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A.", tra le Imprese STRABAG AG, COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna, GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. e CONSORZIO STABILE CENTRITALIA S.c.p.A. (in qualità di ulteriore soggetto tecnico operativo);
- d) che le signore Cagnucci Carla, Cagnucci Angela e Cagnucci Vincenza sono comproprietarie del fondo agricolo sito nel Comune di Serravalle di Chienti (MC) individuato in Catasto al foglio 49, particella n. 142 ;

1

- e) che la "Val di Chienti S.C.p.A.", nell'ambito degli interventi di cui alla precedente premessa a), ha la necessità di utilizzare i terreni descritti nella precedente premessa d) per adibirli ad uso cantiere, in particolare per deposito temporaneo di terre/rocce provenienti dagli scavi delle gallerie della costruenda nuova S.S. 77 Val di Chienti, tratto Civitanova-Foligno;
- f) che, a tal fine, la "Val di Chienti S.c.p.A.", con note prot. n. 1903 del 30.05.2011 e prot. 2021 del 09.06.2011 ha trasmesso alla propria committente Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. apposita richiesta di approvazione di variante alla cantierizzazione, corredata della relativa documentazione tecnica;
- g) che la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., a seguito della ricezione di detta richiesta di autorizzazione, a seguito della ricezione di detta richiesta di autorizzazione, con nota prot. 7595 - 11 del 6 ottobre 2011 ha approvato la variante di cantierizzazione di cui al punto precedente.

QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Il Locatore, in qualità di comproprietario, concede in locazione alla Val di Chienti S.C.p.A, che accetta, alle condizioni in appresso convenute, l'area di complessivi mq. 10.103,00 facente parte del terreno agricolo sito nel Comune di Serravalle di Chienti (Macerata) e riportato in Catasto al foglio 49 particelle n. 142, il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata al presente atto, libera e sgombra da persone e/o cose, nonché da servitù.

Art. 3 Il Locatore, con la presente scrittura autorizza la Val di Chienti S.C.p.A., e/o i suoi aventi causa, all'uso dei terreni sopra citati e descritti per adibirli ad uso cantiere, in particolare per deposito temporaneo di terre/rocce provenienti dagli scavi delle gallerie della costruenda nuova S.S. 77 Val di Chienti, tratto Civitanova-Foligno.

Art. 4 La locazione decorre dal 01.07.2013 con scadenza 30.06.2014. Contestualmente alla stipula del presente atto, viene effettuata la consegna alla Val di Chienti S.c.p.A. del terreno locato ai fini sopra indicati.

Art. 5 Il Locatore dichiara ed accetta sin d'ora, irrevocabilmente, che il termine di durata di cui al precedente art. 4, in ogni caso, potrà, nel perdurare delle finalità di interesse pubblico connesse alla realizzazione dell'opera di cui alla premessa a), essere prorogato a semplice istanza del Conduttore, per il tempo strettamente necessario all'utilizzo di cui al precedente art. 3, alle medesime condizioni pattuite nel presente atto.

Verificandosi la necessità di proroga, sarà onere del Conduttore darne comunicazione al Locatore con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Art. 6 Il Conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione da recapitarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Locatore con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 7 Il corrispettivo della locazione è convenuto in Euro 5.253,56 annui (euro cinquemiladuecentocinquantatre/56) a titolo di canone onnicomprensivo di qualsivoglia onere e/o accessorio e/o danno, che il Conduttore si obbliga a corrispondere in unica rata tramite assegno di c/c o bonifico bancario non appena in possesso dell'atto registrato.

All'atto della corresponsione del canone, il Locatore rilascerà apposita quietanza a titolo liberatorio.

Dorley Cognigni 2

Dorley Cognigni
Riccardo Cognigni



Art. 8 Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica al terreno ed a proteggere lo stesso su tutta la sua superficie tramite la posa di teli in tessuto non tessuto nonché a delimitare, laddove necessario, il perimetro esterno dell'intera area da adibire a cantiere con idonea recinzione.

Art. 9 Il Locatore si impegna a lasciare, per l'intera durata (artt. 4 e 5) della locazione, il terreno di cui alla premessa d) libero e sgombro da persone e/o cose.

Art. 10 Alla scadenza di cui ai precedenti artt. 4 e 5 il Conduttore si impegna a restituire al Locatore l'immobile di cui alla premessa d), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della stipula del presente atto, previa rimozione degli interventi realizzati sullo stesso ed idoneo all'utilizzo cui è attualmente destinato. In tale occasione il Conduttore si impegna a ripristinare i termini (confine di proprietà) rimossi durante la locazione.

Con il pagamento del canone di cui all'art. 7 e con la restituzione dell'area alla scadenza della locazione, il Locatore si dichiara integralmente soddisfatto, dichiarando di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o causale in relazione all'oggetto della presente scrittura.

Art. 11 Il Locatore provvederà alla registrazione del contratto. Le spese di registrazione e l'importo delle spese di bollo sono a carico del Conduttore.

Art. 12 A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza giuridica le Parti dichiarano di essere domiciliati presso gli indirizzi di residenza e sede legale sopra riportati.

Art. 13 Per qualsiasi controversia riguardante il presente atto il Foro competente sarà quello di Macerata.


Art. 14 La presente scrittura è, inoltre, da considerarsi alternativa e sostitutiva degli atti e documenti previsti dal DPR 08/06/2001 n. 327, in ordine agli espropri ed alle occupazioni provvisorie e definitive e, per analogia, anche ex art. 4 della L. n. 10/77, oggi art. 11 del DPR 380/2001, che dispone che ogni soggetto, sia pubblico che privato, che attui interventi sul territorio nazionale, debba essere munito del titolo che comprova la propria legittimazione a fare.

Art. 15 Le Parti, previa lettura di ogni clausola del presente contratto, dichiarano espressamente di approvarle e sottoscriverle.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tolentino, 01/07/2013

IL LOCATORE



Allegati:

1) Planimetria;



IL CONDUTTORE


Val di Chienti S.p.A.
Via Trieste, 76
48100 RAVENNA
P.IVA/C.F.: 02238160390



Ministero dell'Economia e delle Finanze
AgENZIA delle ENTRATE
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00
 00005391 000024F4 W0Z0ND01
 00023140 23/07/2013 17:33:56
 4578-00010 ADD3138E600C2738
 IDENTIFICATIVO: 01110429134134



Ministero dell'Economia e delle Finanze
AgENZIA delle ENTRATE
 MARCA DA BOLLO €1,81
 UNO/81
 00007326 00000717 W0G8001
 00157127 13/12/2012 12:11:44
 0001-00005 DB38D8CADE27C658
 IDENTIFICATIVO: 01111365183640



AgENZIA delle ENTRATE
 Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Tolentino
 24 LUG. 2013



24 LUG. 2013

Reg. in data.....	Registro € <i>67,90</i>
Al n. <i>1174</i> Mod. <i>3</i>	Ipotecaria €
Esatte..... <i>mentesita</i>	Catasto €
	Bollo €
	€
	€
	€
	Tot. Gen. € <i>67,90</i>

DAMIANI Sandra

“(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Giuseppe Scassa)”




FOGLIO 49

p.lla 142
CAGNUCCI CARLA
CAGNUCCI VINCENZA
CAGNUCCI ANGELA

Val di Chienti S.C.p.A.
Via Trieste, 76
48100 RAVENNA
P.IVA/C.F.: 02238160390

*Roberto Cognigni Vincenza Cognigni
Angela Cognigni*



CONTRATTO DI LOCAZIONE DI TERRENO PER USO CANTIERE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, redatta in duplice originale in Tolentino (MC) il giorno 01 luglio 2013

tra

La Signora **Messedaglia Rosanna**, nata a il 07/05/1958 a Riano (Roma) e residente a Serravalle di Chienti (MC) - frazione Taverne, 68, C.F. MSS RNN 58E47 H267C, di seguito denominata anche "Locatore",

e

la Società **Val di Chienti S.C.p.A.** con sede legale in Ravenna via Trieste, 76 e sede operativa in Tolentino (MC) via Francesconi snc P.IVA C.F. 02238160390, rappresentata nel presente atto dal geom. Bruno Fabbri, nato a Santa Sofia (FO) il 6 ottobre 1949, nella qualità di Direttore Generale della Società in seguito denominata anche "Conduttore"

PREMESSO

- a) che, a seguito dell'esperimento della gara mediante licitazione privata, la ATI costituita da STRABAG AG (mandataria)/ COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna (mandante)/ GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. (mandante), è risultata aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f) della legge n. 443/2001, nonché dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2002 (ora, art.176, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006), in qualità di Contraente Generale, dell'affidamento avente ad oggetto le attività di progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo del Maxilotto n. 1 del sistema "Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna": lavori di completamento della direttrice S.S.77 "Val di Chienti" Civitanova Marche - Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II - Foligno a sezione cat. B del D.M. 05.11.2001 e degli interventi di completamento e collegamento alla viabilità esistente";
- b) che, in data 20.04.2006, la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A e il Contraente Generale hanno sottoscritto il Contratto di affidamento a contraente generale;
- c) che, in data 18.05.2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 10, del D.Lgs. n. 190/2002 (ora art. 176, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006), è stata costituita la Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A.", tra le Imprese STRABAG AG, COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna, GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. e CONSORZIO STABILE CENTRITALIA S.c.p.A. (in qualità di ulteriore soggetto tecnico operativo);
- d) che la signora Messadaglia Rosanna è proprietaria/ conduttore del fondo agricolo sito nel Comune di Serravalle di Chienti (MC) individuato in Catasto al foglio 49, particelle n. 132, p. 167, p. 168, 176, 191, p.203;
- e) che la "Val di Chienti S.C.p.A.", nell'ambito degli interventi di cui alla precedente premessa a), ha la necessità di utilizzare i terreni descritti nella precedente premessa d) per adibirli ad uso cantiere, in particolare per deposito temporaneo di terre/rocce provenienti dagli scavi delle gallerie della costruenda nuova S.S. 77 Val di Chienti , tratto Civitanova-Foligno;
- f) che, a tal fine, la "Val di Chienti S.c.p.A.", con note prot. n. 1903 del 30.05.2011 e prot. 2021 del 09.06.2011 ha trasmesso alla propria committente Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.

Messedaglia Rosanna

apposita richiesta di approvazione di variante alla cantierizzazione, corredata della relativa documentazione tecnica;

- g) che la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., a seguito della ricezione di detta richiesta di autorizzazione, con nota prot. 7595 – 11 del 6 ottobre 2011 ha approvato la variante di cantierizzazione di cui al punto precedente

QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Il Locatore, in qualità di proprietario, concede in locazione alla Val di Chienti S.C.p.A., che accetta, alle condizioni in appresso convenute, l'area di complessivi mq. 34.290,00 facente parte del terreno agricolo sito nel Comune di Serravalle di Chienti (Macerata) e riportato in Catasto al foglio 49 particelle n. 132, p. 167, p. 168, 176, 191, p.203, il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata al presente atto, libera e sgombra da persone e/o cose, nonché da servitù.

Art. 3 Il Locatore, con la presente scrittura autorizza la Val di Chienti S.C.p.A., e/o i suoi aventi causa, all'uso dei terreni sopra citati e descritti per adibirli ad uso cantiere, in particolare per deposito temporaneo di terre/rocce provenienti dagli scavi delle gallerie della costruenda nuova S.S. 77 Val di Chienti, tratto Civitanova-Foligno.

Art. 4 La locazione decorre dal 01.07.2013 con scadenza 30.06.2014. Contestualmente alla stipula del presente atto, viene effettuata la consegna alla Val di Chienti S.c.p.A. del terreno locato ai fini sopra indicati.

Art. 5 Il Locatore dichiara ed accetta sin d'ora, irrevocabilmente, che il termine di durata di cui al precedente art. 4, in ogni caso, potrà, nel perdurare delle finalità di interesse pubblico connesse alla realizzazione dell'opera di cui alla premessa a), essere prorogato a semplice istanza del Conduttore, per il tempo strettamente necessario all'utilizzo di cui al precedente art. 3, alle medesime condizioni pattuite nel presente atto.

Verificandosi la necessità di proroga, sarà onere del Conduttore darne comunicazione al Locatore con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Art. 6 Il Conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione da recapitarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Locatore con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 7 Il corrispettivo della locazione è convenuto in Euro **17.830,80** annui (euro diciassettemilaottocentotrenta/80) a titolo di canone onnicomprensivo di qualsivoglia onere e/o accessorio e/o danno, che il Conduttore si obbliga a corrispondere in unica rata tramite assegno di c/c o bonifico bancario non appena in possesso dell'atto registrato.

All'atto della corresponsione del canone, il Locatore rilascerà apposita quietanza a titolo liberatorio.

Art. 8 Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica al terreno ed a proteggere lo stesso su tutta la sua superficie tramite la posa di teli in tessuto non tessuto nonché a delimitare, laddove necessario, il perimetro esterno dell'intera area da adibire a cantiere con idonea recinzione.



Messedaglia Romano

↑

Art. 8 Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica al terreno ed a proteggere lo stesso su tutta la sua superficie tramite la posa di teli in tessuto non tessuto nonché a delimitare, laddove necessario, il perimetro esterno dell'intera area da adibire a cantiere con idonea recinzione.

Art. 9 Il Locatore si impegna a lasciare, per l'intera durata (artt. 4 e 5) della locazione, il terreno di cui alla premessa d) libero e sgombro da persone e/o cose.

Art. 10 Alla scadenza di cui ai precedenti artt. 4 e 5 il Conduttore si impegna a restituire al Locatore l'immobile di cui alla premessa d), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della stipula del presente atto, previa rimozione degli interventi realizzati sullo stesso ed idoneo all'utilizzo cui è attualmente destinato. In tale occasione il Conduttore si impegna a ripristinare i termini (confine di proprietà) rimossi durante la locazione.

Con il pagamento del canone di cui all'art. 7 e con la restituzione dell'area alla scadenza della locazione, il Locatore si dichiara integralmente soddisfatto, dichiarando di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o causale in relazione all'oggetto della presente scrittura.

Art. 11 Il Locatore provvederà alla registrazione del contratto. Le spese di registrazione e l'importo delle spese di bollo sono a carico del Conduttore.

Art. 12 A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza giuridica le Parti dichiarano di essere domiciliati presso gli indirizzi di residenza e sede legale sopra riportati.

Art. 13 Per qualsiasi controversia riguardante il presente atto il Foro competente sarà quello di Macerata.

Art. 14 La presente scrittura è, inoltre, da considerarsi alternativa e sostitutiva degli atti e documenti previsti dal DPR 08/06/2001 n. 327, in ordine agli espropri ed alle occupazioni provvisorie e definitive e, per analogia, anche ex art. 4 della L. n. 10/77, oggi art. 11 del DPR 380/2001, che dispone che ogni soggetto, sia pubblico che privato, che attui interventi sul territorio nazionale, debba essere munito del titolo che comprova la propria legittimazione a fare.

Art. 15 Le Parti, previa lettura di ogni clausola del presente contratto, dichiarano espressamente di approvarle e sottoscriverle.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tolentino, 01/07/2013

IL LOCATORE

Messedaglia Rosanna

Allegati:
1) Planimetria;

IL CONDUTTORE

Val di Chienti S.C.p.A.
Via Trieste, 76
48100 RAVENNA
P.IVA/C.F.: 02238160390

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Tolentino


24 LUG. 2013

Reg. in data Registro € 99,15
Al n. Mod. 3 Ipotecaria €
Esatto Catasto €
Bollo €
Tot. Gen. € 99,15

DAMIANI Sergio




(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Giuseppe S. Tot. Gen.)



FOGLIO 49

ville 132, 167, 168, 176, 191, 203
MESSEDAGLIA ROSANNA



Messedaglia Rosanna

Val di Chienti S.C.p.A.
Via Trieste, 76
48100 RAVENNA
P.IVA/C.F. 02238160390

[Handwritten signature]

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI TERRENO PER USO CANTIERE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, redatta in duplice originale in Tolentino (MC) il giorno 01.07.2013

tra

I Signori :

1. **Zucchini Ascenzio**, nato a Serravalle di Chienti (MC) il 04/04/1952 e residente a Serravalle di Chienti (MC) - frazione Taverne, 98 - C.F. ZCC SNZ 52D04 I661X,
2. **Barboni Elisabetta**, nata a Serravalle di Chienti (MC) il 25/04/1923 e residente a Serravalle di Chienti (MC) - frazione Taverne, 98 - C.F. BRB LBT 23D65 I661G

quest'ultima ha delegato il Zucchini Ascenzio a rappresentarla (v. delega allegata) e di seguito, quindi esso viene denominato anche "Locatore",

e

la **Società Val di Chienti S.C.p.A.** con sede legale in Ravenna via Trieste, 76 e sede operativa in Tolentino (MC) via Francesconi snc P.IVA C.F. 02238160390, rappresentata nel presente atto dal geom. Bruno Fabbri, nato a Santa Sofia (FO) il 6 ottobre 1949, nella qualità di Direttore Generale della Società in seguito denominata anche "Conduttore"

PREMESSO

- a) che, a seguito dell'esperimento della gara mediante licitazione privata, la ATI costituita da STRABAG AG (mandataria)/ COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna (mandante)/ GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. (mandante), è risultata aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f) della legge n. 443/2001, nonché dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2002 (ora, art.176, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006), in qualità di Contraente Generale, dell'affidamento avente ad oggetto le attività di progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo del Maxilotto n. 1 del sistema "Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna": lavori di completamento della direttrice S.S.77 "Val di Chienti" Civitanova Marche - Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II - Foligno a sezione cat. B del D.M. 05.11.2001 e degli interventi di completamento e collegamento alla viabilità esistente";
- b) che, in data 20.04.2006, la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A e il Contraente Generale hanno sottoscritto il Contratto di affidamento a contraente generale;
- c) che, in data 18.05.2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 10, del D.Lgs. n. 190/2002 (ora art. 176, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006), è stata costituita la Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A.", tra le Imprese STRABAG AG, COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna, GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. e CONSORZIO STABILE CENTRITALIA S.c.p.A. (in qualità di ulteriore soggetto tecnico operativo);
- d) che il signor Zucchini Ascenzio e la signora Barboni Elisabetta sono comproprietari del fondo agricolo sito nel Comune di Serravalle di Chienti (MC) individuato in Catasto al foglio 49, particella n. 166 ;

Zucchini Ascenzio
Barboni Elisabetta

1



- e) che la "Val di Chienti S.C.p.A.", nell'ambito degli interventi di cui alla precedente premessa a), ha la necessità di utilizzare i terreni descritti nella precedente premessa d) per adibirli ad uso cantiere, in particolare per deposito temporaneo di terre/rocce provenienti dagli scavi delle gallerie della costruenda nuova S.S. 77 Val di Chienti, tratto Civitanova-Foligno;
- f) che, a tal fine, la "Val di Chienti S.c.p.A.", con note prot. n. 1903 del 30.05.2011 e prot. 2021 del 09.06.2011 ha trasmesso alla propria committente Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. apposita richiesta di approvazione di variante alla cantierizzazione, corredata della relativa documentazione tecnica;
- g) che la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., a seguito della ricezione di detta richiesta di autorizzazione, con nota prot. 7595 – 11 del 6 ottobre 2011 ha approvato la variante di cantierizzazione di cui al punto precedente.

QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Il Locatore, in qualità di comproprietario, concede in locazione alla Val di Chienti S.C.p.A., che accetta, alle condizioni in appresso convenute, l'area di complessivi mq. 3609,00 facente parte del terreno agricolo sito nel Comune di Serravalle di Chienti (Macerata) e riportato in Catasto al foglio 49 particelle n. 166, il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata al presente atto, libera e sgombra da persone e/o cose, nonché da servitù.

Art. 3 Il Locatore, con la presente scrittura autorizza la Val di Chienti S.C.p.A., e/o i suoi aventi causa, all'uso dei terreni sopra citati e descritti per adibirli ad uso cantiere, in particolare per deposito temporaneo di terre/rocce provenienti dagli scavi delle gallerie della costruenda nuova S.S. 77 Val di Chienti, tratto Civitanova-Foligno.

Art. 4 La locazione decorre dal 01.07.2013 con scadenza 30.06.2014. Contestualmente alla stipula del presente atto, viene effettuata la consegna alla Val di Chienti S.c.p.A. del terreno locato ai fini sopra indicati.

Art. 5 Il Locatore dichiara ed accetta sin d'ora, irrevocabilmente, che il termine di durata di cui al precedente art. 4, in ogni caso, potrà, nel perdurare delle finalità di interesse pubblico connesse alla realizzazione dell'opera di cui alla premessa a), essere prorogato a semplice istanza del Conduttore, per il tempo strettamente necessario all'utilizzo di cui al precedente art. 3, alle medesime condizioni pattuite nel presente atto.

Verificandosi la necessità di proroga, sarà onere del Conduttore darne comunicazione al Locatore con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Art. 6 Il Conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione da recapitarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Locatore con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 7 Il corrispettivo della locazione è convenuto in Euro 1.876,68 annui (euro milleottocentosettantasei/68) a titolo di canone onnicomprensivo di qualsivoglia onere e/o accessorio e/o danno, che il Conduttore si obbliga a corrispondere in unica rata tramite assegno di c/c o bonifico bancario non appena in possesso dell'atto registrato.

Luciano Oscuri
Borroni Eurobetto ↓ 2

All'atto della corresponsione del canone, il Locatore rilascerà apposita quietanza a titolo liberatorio.

Art. 8 Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica al terreno ed a proteggere lo stesso su tutta la sua superficie tramite la posa di teli in tessuto non tessuto nonché a delimitare, laddove necessario, il perimetro esterno dell'intera area da adibire a cantiere con idonea recinzione.

Art. 9 Il Locatore si impegna a lasciare, per l'intera durata (artt. 4 e 5) della locazione, il terreno di cui alla premessa d) libero e sgombro da persone e/o cose.

Art. 10 Alla scadenza di cui ai precedenti artt. 4 e 5 il Conduttore si impegna a restituire al Locatore l'immobile di cui alla premessa d), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della stipula del presente atto, previa rimozione degli interventi realizzati sullo stesso ed idoneo all'utilizzo cui è attualmente destinato. In tale occasione il Conduttore si impegna a ripristinare i termini (confine di proprietà) rimossi durante la locazione.

Con il pagamento del canone di cui all'art. 7 e con la restituzione dell'area alla scadenza della locazione, il Locatore si dichiara integralmente soddisfatto, dichiarando di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o causale in relazione all'oggetto della presente scrittura.

Art. 11 Il Locatore provvederà alla registrazione del contratto. Le spese di registrazione e l'importo delle spese di bollo sono a carico del Conduttore.

Art. 12 A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza giuridica le Parti dichiarano di essere domiciliati presso gli indirizzi di residenza e sede legale sopra riportati.

Art. 13 Per qualsiasi controversia riguardante il presente atto il Foro competente sarà quello di Macerata.

Art. 14 La presente scrittura è, inoltre, da considerarsi alternativa e sostitutiva degli atti e documenti previsti dal DPR 08/06/2001 n. 327, in ordine agli espropri ed alle occupazioni provvisorie e definitive e, per analogia, anche ex art. 4 della L. n. 10/77, oggi art. 11 del DPR 380/2001, che dispone che ogni soggetto, sia pubblico che privato, che attui interventi sul territorio nazionale, debba essere munito del titolo che comprova la propria legittimazione a fare.

Art. 15 Le Parti, previa lettura di ogni clausola del presente contratto, dichiarano espressamente di approvarle e sottoscriverle.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tolentino, 01/07/2013

IL LOCATORE

Giuseppe Lombardi
Borghoni Elisabetta

Allegati:

1) Planimetria;

IL CONDUTTORE

Val di Chienti S.C.p.A.;

Via Trieste, 76

48100 RAVENNA

P.IVA/C.F.: 02238160390

[Signature]



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Tolentino

25 LUG. 2013

Reg. in data.....	Registro	€ 67,00
Al n. <i>M.79</i> Mod. <i>3</i>	Ipotecaria	€
Esatte. <i>Sementesutti</i>	Catasto	€
	Bollo	€
		€
		€
	Tot. Gen.	€ 67,00

*DAMIANI Sandro**



25 LUG 2013

“(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Giuseppe Scauda)”






FOGLIO 49

p.lla 166
ZUCCHINI ASCENIO
BARBONI ELISABETTA

Val di Chienti S.C.p.A.
Via Trieste, 76
48100 RAVENNA
P.IVA/C.F.: 02238160390

Zucchini Ascensio
Barboni Elisabetta



CONTRATTO DI LOCAZIONE DI TERRENO PER USO CANTIERE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, redatta in duplice originale in Tolentino (MC) il giorno 01/07/2013

tra

I signori :

1. **Zucchini Giovanni Antonio**, nata a Camerino il 03/09/1955 e residente a Spoleto - 06049 - colle San Tommaso, 40 - C.F. ZCC GNN 55P03 B474T
2. **Zucchini Liliana**, nata a nata a Serravalle del Chienti (MC), il 17/07/1945 e a Spoleto 06049 – località Madonna di Lugo, snc - C.F. ZCC LLN 45L57 I661X
3. **Zucchini Laura** nata a Serravalle di Chienti (MC), il 08/03/1949 e residente a Serravalle di Chienti (MC) - 62038 - frazione Taverne, snc, - C.F. ZCC LRA 49C48 I661U


queste ultime hanno delegato il signor Zucchini Giovanni Antonio a rappresentarle (v. deleghe allegate) e di seguito, quindi, egli viene denominato anche "Locatore",

e

la **Società Val di Chienti S.C.p.A.** con sede legale in Ravenna via Trieste, 76 e sede operativa in Tolentino (MC) via Francesconi snc P.IVA C.F. 02238160390, rappresentata nel presente atto dal geom. Bruno Fabbri, nato a Santa Sofia (FO) il 6 ottobre 1949, nella qualità di Direttore Generale della Società in seguito denominata anche "Conduttore"

PREMESSO

- a) che, a seguito dell'esperimento della gara mediante licitazione privata, la ATI costituita da STRABAG AG (mandataria)/ COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna (mandante)/ GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. (mandante), è risultata aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f) della legge n. 443/2001, nonché dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2002 (ora, art.176, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006), in qualità di Contraente Generale, dell'affidamento avente ad oggetto le attività di progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo del Maxilotto n. 1 del sistema "Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna": lavori di completamento della direttrice S.S.77 "Val di Chienti" Civitanova Marche - Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II - Foligno a sezione cat. B del D.M. 05.11.2001 e degli interventi di completamento e collegamento alla viabilità esistente";
- b) che, in data 20.04.2006, la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A e il Contraente Generale hanno sottoscritto il Contratto di affidamento a contraente generale;
- c) che, in data 18.05.2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 10, del D.Lgs. n. 190/2002 (ora art. 176, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006), è stata costituita la Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A.", tra le Imprese STRABAG AG, COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna, GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. e CONSORZIO STABILE CENTRITALIA S.c.p.A. (in qualità di ulteriore soggetto tecnico operativo);


Zucchini Giovanni Antonio
Zucchini Laura

1
↓

- d) che il signor Zucchini Giovanni Antonio, la signora Zucchini Liliana e la signora Zucchini Laura sono comproprietari del fondo agricolo sito nel Comune di Serravalle di Chienti (MC) individuato in Catasto al foglio 49, particella n. 165 ;
- e) che la "Val di Chienti S.C.p.A.", nell'ambito degli interventi di cui alla precedente premessa a), ha la necessità di utilizzare i terreni descritti nella precedente premessa d) per adibirli ad uso cantiere, in particolare per deposito temporaneo di terre/rocce provenienti dagli scavi delle gallerie della costruenda nuova S.S. 77 Val di Chienti , tratto Civitanova-Foligno;
- f) che, a tal fine, la "Val di Chienti S.c.p.A.", con note prot. n. 1903 del 30.05.2011 e prot. 2021 del 09.06.2011 ha trasmesso alla propria committente Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. apposita richiesta di approvazione di variante alla cantierizzazione, corredata della relativa documentazione tecnica;
- g) che la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., a seguito della ricezione di detta richiesta di autorizzazione, con nota prot. 7595 – 11 del 6 ottobre 2011 ha approvato la variante di cantierizzazione di cui al punto precedente.

QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Il Locatore, in qualità di comproprietario, concede in locazione alla Val di Chienti S.C.p.A., che accetta, alle condizioni in appresso convenute, l'area di complessivi mq. 5.691,00 facente parte del terreno agricolo sito nel Comune di Serravalle di Chienti (Macerata) e riportato in Catasto al foglio 49 particelle n. 165, il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata al presente atto, libera e sgombra da persone e/o cose, nonché da servitù.

Art. 3 Il Locatore, con la presente scrittura autorizza la Val di Chienti S.C.p.A, e/o i suoi aventi causa, all'uso dei terreni sopra citati e descritti per adibirli ad uso cantiere, in particolare per deposito temporaneo di terre/rocce provenienti dagli scavi delle gallerie della costruenda nuova S.S. 77 Val di Chienti, tratto Civitanova-Foligno.

Art. 4 La locazione decorre dal 01.07.2013 con scadenza 30.06.20134 Contestualmente alla stipula del presente atto, viene effettuata la consegna alla Val di Chienti S.c.p.A. del terreno locato ai fini sopra indicati.

Art. 5 Il Locatore dichiara ed accetta sin d'ora, irrevocabilmente, che il termine di durata di cui al precedente art. 4, in ogni caso, potrà, nel perdurare delle finalità di interesse pubblico connesse alla realizzazione dell'opera di cui alla premessa a), essere prorogato a semplice istanza del Conduttore, per il tempo strettamente necessario all'utilizzo di cui al precedente art. 3, alle medesime condizioni pattuite nel presente atto.

Verificandosi la necessità di proroga, sarà onere del Conduttore darne comunicazione al Locatore con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Art. 6 Il Conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione da recapitarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Locatore con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 7 Il corrispettivo della locazione è convenuto in Euro 2.959,32 annui (euro duemilanovecentocinquantanove/32) a titolo di canone omnicomprensivo di qualsivoglia



[Handwritten signatures and notes]
2 ↓

onere e/o accessorio e/o danno, che il Conduttore si obbliga a corrispondere in unica rata tramite assegno di c/c o bonifico bancario non appena in possesso dell'atto registrato.

All'atto della corresponsione del canone, il Locatore rilascerà apposita quietanza a titolo liberatorio.

Art. 8 Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica al terreno ed a proteggere lo stesso su tutta la sua superficie tramite la posa di teli in tessuto non tessuto nonché a delimitare, laddove necessario, il perimetro esterno dell'intera area da adibire a cantiere con idonea recinzione.

Art. 9 Il Locatore si impegna a lasciare, per l'intera durata (artt. 4 e 5) della locazione, il terreno di cui alla premessa d) libero e sgombro da persone e/o cose.

Art. 10 Alla scadenza di cui ai precedenti artt. 4 e 5 il Conduttore si impegna a restituire al Locatore l'immobile di cui alla premessa d), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della stipula del presente atto, previa rimozione degli interventi realizzati sullo stesso ed idoneo all'utilizzo cui è attualmente destinato. In tale occasione il Conduttore si impegna a ripristinare i termini (confine di proprietà) rimossi durante la locazione.

Con il pagamento del canone di cui all'art. 7 e con la restituzione dell'area alla scadenza della locazione, il Locatore si dichiara integralmente soddisfatto, dichiarando di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o causale in relazione all'oggetto della presente scrittura.

Art. 11 Il Locatore provvederà alla registrazione del contratto. Le spese di registrazione e l'importo delle spese di bollo sono a carico del Conduttore.

Art. 12 A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza giuridica le Parti dichiarano di essere domiciliati presso gli indirizzi di residenza e sede legale sopra riportati.

Art. 13 Per qualsiasi controversia riguardante il presente atto il Foro competente sarà quello di Macerata.

Art. 14 La presente scrittura è, inoltre, da considerarsi alternativa e sostitutiva degli atti e documenti previsti dal DPR 08/06/2001 n. 327, in ordine agli espropri ed alle occupazioni provvisorie e definitive e, per analogia, anche ex art. 4 della L. n. 10/77, oggi art. 11 del DPR 380/2001, che dispone che ogni soggetto, sia pubblico che privato, che attui interventi sul territorio nazionale, debba essere munito del titolo che comprova la propria legittimazione a fare.

Art. 15 Le Parti, previa lettura di ogni clausola del presente contratto, dichiarano espressamente di approvarle e sottoscriverle.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tolentino, 01/07/2013

IL LOCATORE



.....

Val di Chienti S.C.p.A.

Via Trieste, 76


48010 CONVENTO

P.IVA/C.F.: 02238160390


.....

Allegati:

1) Planimetria;


3



Agenzia Entrate
 Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Tolentino

24 LUG. 2013


Reg. in data.....	Registro €.....
Al n. <u>1171</u> Mod. <u>7</u>	Ipotecaria €.....
Esatte <u>senza interessi</u>	Catasto €.....
	Bollo €.....
	€.....
	€.....
	Tot. Gen. € <u>67,00</u>

*DAMIANI Sandro**



24 LUG. 2013


"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Giuseppe Scauda)"



FOGLIO 49


p.llo 165

ZUCCHINI GIOVANNI A.
ZUCCHINI LILIANA
ZUCCHINI LAURA




W. P. P.
Giuseppe P.
Zucchin Laura

Val di Chienti S.C.p.A.
Via Trieste, 76
48100 RAVENNA
P.IVA/C.F.: 02238160390



Comune: SERRAVALE DI CHIANTI
Scala originale: 1:2000
Foglio: 49
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
Prot. n. T173716/2014
3-Apr-2014 13:17



3-Apr-2014 13:24
Prot. n. T175764/2014
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
Comune: SERRAVALE DI CHIENTI
Foglio: 49

1 Particella: 301